

Profond

Regolamento di previdenza

Gennaio 2025

In caso di divergenze giuridiche tra
il testo originale e la traduzione in italiano
è determinante quello in lingua tedesca.

Indice

Contenuto	Pagina
1. Disposizioni generali e definizioni.....	4
Art. 1 Nome e scopo	4
Art. 2 Convenzione di affiliazione.....	4
Art. 3 Relazione con la LPP	4
Art. 4 Responsabilità	4
Art. 5 Persone assicurate, condizioni per l'ammissione.....	4
Art. 6 Inizio del rapporto di previdenza.....	4
Art. 7 Fine del rapporto di previdenza.....	5
Art. 7a Mantenimento facoltativo dell'assicurazione per dipendenti nel settore dell'edilizia principale (Fondazione FAR, RESOR o MPA)	5
Art. 7b Mantenimento dell'assicurazione in caso di uscita dopo il compimento del 58° anno di età.....	5
Art. 7c Affiliazione esterna	6
Art. 8 Esame dello stato di salute, limitazione della copertura assicurativa.....	6
Art. 9 Definizioni del salario, modifiche del grado di occupazione	6
Art. 10 Età	7
Art. 11 Età di riferimento	7
Art. 12 Obbligo d'informazione e di notifica	7
Art. 13 Protezione dei dati personali	7
Art. 14 Unione domestica registrata.....	7
2. Prestazioni.....	7
Art. 15 Accrediti di vecchiaia e avere di vecchiaia.....	8
Art. 16 Condizioni generali per le prestazioni di vecchiaia	8
Art. 17 Rendita di vecchiaia	8
Art. 17a Rendita di vecchiaia con protezione del capitale	8
Art. 18 Pensionamento anticipato (PA), riscatto della riduzione della rendita	8
Art. 19 Pensionamento parziale.....	9
Art. 20 Pensionamento posticipato	9
Art. 21 Prestazione sotto forma di capitale.....	9
Art. 22 Rendita ponte AVS	9
Art. 23 Rendita per figli di pensionato.....	9
Art. 24 Condizioni generali per il diritto alle prestazioni di decesso	9
Art. 25 Rendita per coniugi	10
Art. 26 Rendita di vecchiaia per coniugi	10
Art. 27 Rendita per partner conviventi	10
Art. 28 Rendita per il coniuge divorziato.....	10
Art. 29 Rendita per orfani.....	10
Art. 30 Versamenti sotto forma di capitale in caso di decesso	11
Art. 31 Rendita d'invalidità.....	11
Art. 31a Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'Al.....	12
Art. 32 Rendita per figli di invalido	12
3. Disposizioni comuni per le prestazioni.....	12
Art. 33 Esonero dal pagamento dei contributi.....	12

Art. 34	Concomitanza di prestazioni in caso d'invalidità e decesso	12
Art. 35	Surrogazione.....	13
Art. 36	Riduzione in caso di colpa grave.....	13
Art. 37	Restituzione delle prestazioni.....	13
Art. 38	Versamenti supplementari straordinari.....	13
Art. 39	Versamento.....	13
Art. 40	Anticipo di prestazione	14
4.	Finanziamento	14
Art. 41	Obbligo di versamento dei contributi.....	14
Art. 42	Contributi.....	14
Art. 42a	Costi per prestazioni straordinarie	14
Art. 42b	Credito in caso di incapacità di pagamento del datore di lavoro	14
Art. 43	Prestazione d'entrata, riscatto	14
Art. 44	Tassi d'interesse.....	15
5.	Prestazione d'uscita.....	15
Art. 45	Scadenza della prestazione d'uscita	15
Art. 46	Ammontare della prestazione d'uscita	15
Art. 47	Utilizzo della prestazione d'uscita.....	15
6.	Divorzio e promozione della proprietà d'abitazioni	16
Art. 48	Divorzio.....	16
Art. 49	Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazioni.....	16
7.	Organizzazione, amministrazione e controllo	16
Art. 50	Consiglio di fondazione.....	16
Art. 51	Commissione di previdenza del personale	17
Art. 52	Direzione amministrativa, gestione annuale.....	17
Art. 53	Organo di revisione, perito	17
Art. 54	Obbligo del segreto professionale.....	17
8.	Altre disposizioni.....	17
Art. 55	Informazione alle persone assicurate.....	17
Art. 56	Riserve di fluttuazione del valore e accantonamenti tecnici	17
Art. 57	Fondi liberi.....	17
Art. 58	Riserve dei contributi dei datori di lavoro.....	17
Art. 59	Misure in caso di copertura insufficiente.....	17
Art. 60	Liquidazione parziale	18
Art. 61	Lacune del regolamento, controversie.....	18
Art. 62	Disposizioni transitorie.....	18
Art. 63	Entrata in vigore, modifiche	18
	Allegati al regolamento di previdenza.....	19
	Indice analitico.....	23

1. Disposizioni generali e definizioni

Art. 1 Nome e scopo

1 Con il nome di «Profond Istituto di previdenza», in seguito denominata «Profond», è costituita e registrata una Fondazione di previdenza per il personale con lo scopo di proteggere contro le conseguenze economiche dovute a vecchiaia, decesso e invalidità. Essa mira a tutelare i dipendenti di istituzioni, rispettivamente di aziende, che hanno stipulato una convenzione di affiliazione con Profond, così come i loro famigliari e i loro superstiti, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, della rispettiva convenzione di affiliazione con le relative parti contrattuali integranti e la LPP.

2 Diritti e obblighi dei beneficiari di Profond sono stabiliti dal presente regolamento così come dal piano di previdenza in vigore che costituisce parte integrante di questo regolamento. In particolare, il piano di previdenza stabilisce a livello di cassa di previdenza la cerchia dei dipendenti da assicurare, l'ammontare del salario assicurato (salario di risparmio e di rischio), l'ammontare delle prestazioni di previdenza e il finanziamento.

Art. 2 Convenzione di affiliazione

1 Diritti ed obblighi dei datori di lavoro sono regolati nelle convenzioni di affiliazione, nei regolamenti nonché nei rispettivi piani di previdenza in vigore. Restano riservate le eventuali prescrizioni regolamentari e legali che dispongono diversamente.

2 Profond gestisce per ogni datore di lavoro affiliato una cassa di previdenza.

3 Ogni affiliazione è gestita a livello contabile in modo separato, se questo è previsto per la verifica dell'adempimento delle disposizioni legali come pure per esporre eventuali fondi speciali apportati.

4 I fondi speciali a livello di cassa di previdenza come riserve di contributi del datore di lavoro, fondi liberi, ecc., sono utilizzati unicamente a favore del relativo datore di lavoro e delle sue persone assicurate.

Art. 3 Relazione con la LPP

1 Profond garantisce, nell'ambito della previdenza obbligatoria, le prestazioni minime valevoli ai sensi della LPP.

Art. 4 Responsabilità

Profond declina la responsabilità per tutte le conseguenze che derivano dalla mancata osservanza degli obblighi da parte delle aziende affiliate e delle persone assicurate e si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni derivanti e la restituzione delle prestazioni indebitamente versate.

Art. 5 Persone assicurate, condizioni per l'ammissione

1 Da Profond sono assicurati tutti i dipendenti delle aziende affiliate, che adempiono le condizioni per l'ammissione definite nel piano di previdenza, con riserva del cpv. 3.

2 Le persone che alla data d'inizio del rapporto di previdenza con Profond sono parzialmente invalide sono assicurate, ai sensi dell'art. 15 OPP 2, solo per quella parte di attività lucrativa che continua ad essere esercitata. La relativa riduzione degli importi limite è effettuata ai sensi dell'art. 4 OPP 2.

3 Non vengono (più) assicurati:

- i dipendenti fino al 31 dicembre dell'anno nel corso del quale hanno compiuto il loro 17° anno d'età

- le persone che non hanno percepito alcun salario per almeno tre mesi (fatto salvo il congedo non pagato)
- i dipendenti che percepiscono un salario non superiore ai tre quarti della rendita massima di vecchiaia AVS, nel caso in cui il piano di previdenza non preveda diversamente
- i dipendenti che hanno raggiunto o superato l'età di riferimento ai sensi dell'art. 11 (ad eccezione dell'art. 20)
- i dipendenti con un contratto di lavoro a termine della durata massima di tre mesi. I dipendenti con rapporti di lavoro o impieghi a termine sono assicurati se:
 - a) il rapporto di lavoro senza interruzione è prolungato oltre il limite dei tre mesi, dal momento in cui è convenuta la proroga.
 - b) diversi impieghi consecutivi presso il medesimo datore di lavoro o rapporti di lavoro per la medesima azienda mandataria della durata complessiva superiore a tre mesi, ma senza interruzioni superiori a tre mesi. In tal caso il dipendente è assicurato dall'inizio del quarto mese lavorativo. Tuttavia se, prima dell'inizio del rapporto di lavoro o dell'impiego, è convenuta una durata di lavoro superiore a tre mesi, il dipendente è assicurato dall'inizio del rapporto di lavoro
- i dipendenti che non sono o che presumibilmente non saranno occupati permanentemente in Svizzera e che sono già sufficientemente assicurati in uno stato non facente parte dell'UE o AELS, a condizione che richiedano l'esonero d'affiliazione a Profond
- le persone che sono invalide almeno al 70 per cento ai sensi dell'AI (art. 16 LPGA)
- i dipendenti pensionati anticipatamente da Profond la cui prestazione di vecchiaia regolamentare corrisponde almeno alle prestazioni minime LPP all'età di riferimento
- le persone che mantengono l'assicurazione provvisoriamente presso un altro istituto di previdenza nell'ambito dell'art. 26a LPP.

4 Su proposta della commissione di previdenza del personale ed in accordo con il datore di lavoro possono essere assicurati anche i dipendenti con un salario annuo inferiore ai tre quarti della rendita massima di vecchiaia AVS, a condizione che adempiano le altre condizioni per l'affiliazione.

5 Le persone che non possono essere considerate come dipendenti delle imprese affiliate non sono assicurate anche se in precedenza erano già assicurate da Profond. Sono riservate altre disposizioni regolamentari.

6 Le persone che non devono essere assicurate obbligatoriamente da Profond ma che svolgono un'attività dirigenziale in un'azienda affiliata a Profond (membri del consiglio d'amministrazione, ecc.), su richiesta della commissione di previdenza del personale, possono essere assicurate da Profond alle medesime condizioni dei dipendenti, a condizione che adempiano le altre condizioni del presente regolamento.

Art. 6 Inizio del rapporto di previdenza

Il rapporto di previdenza inizia il giorno in cui inizia il rapporto di lavoro, in ogni caso però dal momento in cui la persona assicurata intraprende il tragitto verso il posto di lavoro o il giorno in cui sono adempite le condizioni per l'affiliazione ai sensi del piano di previdenza.

Art. 7 Fine del rapporto di previdenza

1 Il rapporto di previdenza termina in caso di scioglimento del rapporto di lavoro o di estinzione delle condizioni per l'affiliazione stabilite nel piano di previdenza. Se una persona assicurata non percepisce alcun salario per almeno tre mesi, si provvede a disporre l'uscita e a versare la prestazione d'uscita (fatto salvo il congedo non pagato). Tale uscita ha effetto retroattivo all'ultimo giorno del mese in cui è stato percepito l'ultimo salario. Il rapporto di previdenza presso Profond termina alla stessa data. Il termine di prolungamento della copertura per i rischi invalidità e decesso inizia il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato percepito l'ultimo salario.

2 In caso d'invalidità parziale, il rapporto di previdenza cessa per la restante parte della capacità lucrativa qualora il rapporto di lavoro sia sciolto oppure le condizioni per l'affiliazione non siano più adempite.

3 Dopo la fine del rapporto di previdenza il dipendente rimane assicurato contro i rischi d'invalidità e di decesso durante un mese. Tuttavia se prima della fine di questo periodo inizia un nuovo rapporto di previdenza, la copertura dei rischi è assunta dal nuovo istituto di previdenza.

4 Persone assicurate il cui rapporto di lavoro è interrotto per un soggiorno di formazione all'estero o per altri motivi (congedo non pagato, ecc.) possono, su loro richiesta e con il consenso del datore di lavoro, mantenere il rapporto di previdenza con Profond, per un periodo concordato della durata minima di un mese e massima di due anni. Durante questo periodo, Profond ha diritto alla totalità dei contributi regolamentari corrispondenti all'entità del mantenimento del rapporto di previdenza (assicurazione di risparmio e di rischio, assicurazione di rischio o interruzione dell'assicurazione).

Art. 7a Mantenimento facoltativo dell'assicurazione per dipendenti nel settore dell'edilizia principale (Fondazione FAR, RESOR o MPA)

1 Le persone assicurate che escono dall'assicurazione obbligatoria, poiché percepiscono una rendita ponte di una delle fondazioni per il pensionamento flessibile nel settore dell'edilizia principale citate nel titolo, possono continuare il processo di risparmio da Profond durante il periodo di riscossione della rendita ponte (FAR, RESOR o MPA).

2 Se è mantenuto il processo di risparmio, decade l'assicurazione per invalidità e decesso ad eccezione del capitale di decesso come da art. 30 del regolamento. Gli aventi diritto, indipendentemente dal diritto successorio, sono i superstiti secondo l'art. 30, cpv. 2.

3 Gli accrediti di vecchiaia annui sono fissati, finanziati e versati a Profond dalla fondazione per la durata della rendita ponte. La fondazione è debitrice dei contributi. Gli accrediti di vecchiaia annui sono accreditati sul conto di vecchiaia tramite versamenti unici.

4 Per i beneficiari di una rendita ponte della fondazione il pensionamento parziale rispettivamente il pensionamento anticipato, secondo questo regolamento, è possibile fino al momento del diritto ad una rendita ponte della fondazione.

5 Qualsiasi percepimento di capitale o rendita prima dell'inizio del diritto a una rendita ponte della Fondazione FAR dal 1° aprile 2019 o nel corso della relativa durata genera la perdita dei contributi di risparmio della Fondazione FAR.

6 La persona assicurata deve provvedere autonomamente ad accertare i propri diritti nei confronti della Fondazione FAR, RESOR o MPA.

Art. 7b Mantenimento dell'assicurazione in caso di uscita dopo il compimento del 58° anno di età

1 Una persona assicurata che esce dall'assicurazione dopo il compimento del 58° anno di età, a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, può richiedere di mantenere l'assicurazione nella stessa estensione presso Profond. Su richiesta della persona assicurata, la sua previdenza prosegue al massimo fino all'età di riferimento.

2 La persona assicurata deve richiedere per iscritto il mantenimento dell'assicurazione prima della cessazione del rapporto di lavoro. Prima della fine del rapporto di lavoro, deve presentare all'istituto di previdenza la prova dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro e allo stesso tempo comunicare se intende proseguire i contributi di risparmio e di rischio o unicamente i contributi di rischio. La persona assicurata può cessare la prosecuzione dei contributi di risparmio dopo l'inizio del mantenimento dell'assicurazione, mediante comunicazione scritta, in modo che questa possa essere ripresa in futuro dopo la cessazione. La prestazione d'uscita resta nell'istituto di previdenza anche se la previdenza per la vecchiaia viene interrotta.

3 Il salario AVS precedente prosegue invariato, tuttavia si applicano le disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. Per le persone assicurate con un reddito soggetto a forti oscillazioni prosegue l'assicurazione del reddito medio della durata dell'impiego, tuttavia al massimo del reddito medio degli ultimi dodici mesi. La persona assicurata può richiedere che per l'intera previdenza (assicurazione di risparmio e di rischio) sia assicurato un salario AVS inferiore a quello precedente; il salario di rischio deve corrispondere ad almeno tre quarti della rendita massima di vecchiaia AVS. Un salario assicurato più basso può essere successivamente aumentato di nuovo per il futuro.

4 I contributi regolamentari del dipendente e del datore di lavoro (incl. i contributi per le spese di amministrazione) sono interamente a carico della persona assicurata. I contributi sono riscossi trimestralmente. Si applicano le aliquote di contribuzione di volta in volta vigenti secondo il piano di previdenza del datore di lavoro, tuttavia l'ex datore di lavoro ha l'obbligo di informare precedentemente la persona assicurata in merito alle modifiche apportate al regolamento. La persona assicurata deve inoltre versare eventuali contributi di risanamento.

5 L'eventuale scioglimento della convenzione di affiliazione del datore di lavoro presso Profond si ripercuote anche sul mantenimento dell'assicurazione della persona assicurata presso Profond.

6 Se la persona assicurata entra in un nuovo istituto di previdenza, Profond deve versare al nuovo istituto la prestazione d'uscita in misura pari al possibile riscatto nelle prestazioni regolamentari complete. Il salario ulteriormente assicurato presso Profond e il grado di occupazione sono ridotti di pari misura. Il mantenimento dell'assicurazione presso Profond termina non appena più di due terzi della prestazione d'uscita vengono impiegati per il riscatto nelle prestazioni regolamentari complete del nuovo istituto di previdenza.

7 La prosecuzione dell'assicurazione termina anche al raggiungimento dell'età di riferimento, in caso di pensionamento anticipato, invalidità o decesso.

8 Durante la prosecuzione dell'assicurazione, la persona assicurata può effettuare riscatti, usufruire di un prelievo anticipato o di una costituzione in pegno nell'ambito della proprietà d'abitazioni e avvalersi della possibilità di un pensionamento anticipato o parziale. In caso di pensionamento anticipato o parziale.

mento parziale, il salario AVS assicurato viene ridotto in misura corrispondente al grado di pensionamento parziale. Se il mantenimento dell'assicurazione è durato più di due anni, il prelievo anticipato o la costituzione in pegno nell'ambito della proprietà d'abitazioni non sono più possibili e la prestazione di vecchiaia deve essere percepita sotto forma di rendita.

9 La persona assicurata può disdire il mantenimento dell'assicurazione in qualsiasi momento per la fine del mese successivo. In presenza di contributi di rischio arretrati, Profond ha la facoltà di disdire il mantenimento dell'assicurazione con effetto retroattivo all'inizio del proprio credito.

Art. 7c Affiliazione esterna

1 Una persona assicurata uscente può proseguire la previdenza nell'ambito delle possibilità consentite dalla legge e dal regolamento (affiliazione esterna), a condizione che al momento della cessazione del rapporto di lavoro disponga della piena capacità lavorativa.

2 La persona assicurata deve notificare l'affiliazione esterna per iscritto prima della fine del rapporto di lavoro. Prima della fine del rapporto di lavoro, deve comunicare all'istituto di previdenza se desidera proseguire solo i contributi di risparmio o i contributi di risparmio e i contributi di rischio. La soluzione scelta non può essere modificata nel corso dell'affiliazione esterna.

3 Il salario AVS precedente prosegue invariato. Per le persone assicurate con un reddito soggetto a forti oscillazioni prosegue l'assicurazione del reddito medio della durata dell'impiego, tuttavia al massimo del reddito medio degli ultimi dodici mesi.

4 I contributi regolamentari del dipendente e del datore di lavoro (incl. i contributi per le spese di amministrazione) sono interamente a carico della persona assicurata. I contributi sono riscossi trimestralmente. La persona assicurata deve inoltre versare eventuali contributi di risanamento.

5 L'affiliazione esterna cessa nel momento in cui la persona assicurata passa all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro, al raggiungimento dell'età di riferimento, in caso di pensionamento anticipato, invalidità o decesso.

6 Durante l'affiliazione esterna, la persona assicurata può, nell'ambito delle altre disposizioni del regolamento, effettuare riscatti, usufruire di un prelievo anticipato o di una costituzione in pegno nell'ambito della proprietà d'abitazioni e avvalersi della possibilità di un pensionamento anticipato o parziale.

7 La persona assicurata può disdire il mantenimento dell'assicurazione in qualsiasi momento per la fine del mese successivo. In presenza di contributi arretrati, Profond ha la facoltà di disdire il mantenimento dell'assicurazione con effetto retroattivo all'inizio del proprio credito.

Art. 8 Esame dello stato di salute, limitazione della copertura assicurativa

1 Su richiesta di Profond, la persona assicurata deve dare tutte le informazioni sul suo stato di salute tramite un questionario.

2 Profond può richiedere, a proprie spese, ulteriori informazioni sullo stato di salute o ordinare una visita presso un medico di fiducia. In caso di aumenti rilevanti delle prestazioni previdenziali, Profond può ordinare un esame sullo stato di salute per le prestazioni supplementari.

3 Se risulta un rischio elevato, Profond può applicare, entro tre mesi dalla ricezione della documentazione medica o di altro tipo rilevante per la verifica, una clausola di riserva sulle prestazioni di rischio. Per le prestazioni della

previdenza professionale obbligatoria e per la copertura previdenziale acquisita con il trasferimento di una prestazione d'uscita non è applicata alcuna clausola di riserva. In caso di eventuale riserva applicata presso il precedente istituto di previdenza, per la sua durata si tiene conto del periodo già trascorso presso il precedente istituto di previdenza.

4 La clausola di riserva è valevole al massimo per un periodo di cinque anni calcolato dall'inizio del rapporto di previdenza. Per le persone assicurate a titolo facoltativo, con attività indipendente, la clausola di riserva è commisurata secondo la LPP.

5 Se durante il periodo di applicazione della riserva subentra un caso di prestazione di rischio che è imputabile totalmente o parzialmente alle cause della riserva, le prestazioni versate immediatamente o successivamente sono limitate alle prestazioni minime LPP. Questa limitazione rimane in vigore fino al termine dell'obbligo di prestazione risultante dal rischio assicurato e quindi anche oltre la durata della clausola di riserva per lo stato di salute. Se subentra un caso di prestazione di rischio prima della conclusione dell'esame dello stato di salute, Profond è autorizzata a limitare a vita eventuali prestazioni di rischio secondo le prestazioni minime LPP, se le cause derivano da malattie o da conseguenze di infortuni di cui la persona assicurata soffreva già in precedenza o di cui risulta essere cagionevole a causa di mali preesistenti.

6 Se all'inizio della copertura assicurativa la persona assicurata non è completamente abile al lavoro ed il motivo dell'invalidità lavorativa causa un'invalidità rispettivamente un aumento del grado di incapacità lavorativa o il decesso, non sussiste alcun diritto alle prestazioni ai sensi del presente regolamento.

7 Se, con la notifica di affiliazione all'assicurazione, le risposte alle domande per la valutazione del rischio sono false o incomplete, Profond ha la facoltà di disdire la previdenza per la parte sovraobbligatoria e limitare le proprie prestazioni previdenziali secondo le prestazioni minime LPP. Eventuali prestazioni versate in eccedenza devono essere restituite. Il diritto di disdetta si estingue dopo sei mesi dalla ricezione da parte di Profond della decisione di rendita emanata dall'Assicurazione federale di invalidità.

8 Se le prestazioni previdenziali sono limitate alle prestazioni minime LPP a causa di una riserva o di una violazione dell'obbligo di notifica, in caso di invalidità l'intera rendita d'invalidità corrisponde all'aver di vecchiaia risparmiato fino all'insorgere dell'invalidità e non soggetto a una clausola di riserva sullo stato di salute, più la somma degli accrediti di vecchiaia LPP per gli anni mancanti fino all'età di riferimento, senza interessi, moltiplicati per l'aliquota di conversione regolamentare all'età di riferimento (vedi Allegato 1). In caso di decesso, la rendita per coniugi, rispettivamente rendita per partner conviventi ammonta al 60 per cento, quella per orfani al 20 per cento della rendita di invalidità così calcolata. In caso di violazione dell'obbligo di notifica non sussiste alcun diritto a capitali di decesso di cui all'art. 30 cpv. 1.

Art. 9 Definizioni del salario, modifiche del grado di occupazione

1 La base per la definizione del salario annuo determinante è costituita dal salario annuo stabilito secondo le norme dell'AVS. Il salario annuo determinante costituisce la base di calcolo per il salario assicurato di risparmio ed il salario assicurato di rischio.

2 Le eventuali remunerazioni versate occasionalmente sono conteggiate solo se questo è definito nel piano di previdenza. Per «remunerazioni versate occasionalmente» si intende solo il bonus (gratificazioni, premi di fedeltà e di

produzione). Non vengono conteggiate remunerazioni di altra natura versate occasionalmente. Non sono assicurate neppure le componenti del salario versate dai datori di lavoro non affiliati a Profond. Qualora la persona assicurata percepisca salari da più datori di lavoro affiliati a Profond, ciascun rapporto di lavoro viene trattato separatamente.

3 Il salario annuo determinante è fissato per tutto l'anno. In caso di inizio dell'attività lucrativa nel corso dell'anno così come per le modifiche di salario, il salario attuale è proiettato sull'anno intero.

4 In caso di forte oscillazione del reddito, il salario annuo determinante può essere calcolato in base alla somma di salario percepita negli ultimi dodici mesi, rispettivamente in base alla media del salario mensile valevole nel ramo professionale, se non sono disponibili altri dati attendibili. Il salario annuo determinante delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente può essere stabilito sulla base del reddito medio degli ultimi tre anni.

5 La base per il calcolo delle prestazioni di rischio prima dell'età di pensionamento è costituita dal salario assicurato di rischio. Esso è definito nel piano di previdenza.

6 La base per il calcolo degli accrediti di vecchiaia è costituita dal salario assicurato di risparmio. Esso è definito nel piano di previdenza.

7 La base per il calcolo dei contributi di rischio è costituita dal salario assicurato di rischio. Esso è definito nel piano di previdenza.

8 Il limite massimo del salario annuo determinante è stabilito in base all'art. 79c LPP.

9 Abrogato

10 Se il salario annuo determinante si riduce temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, riduzione dell'orario di lavoro o per motivi simili, i salari di risparmio e di rischio rimangono assicurati come finora per la durata prevista nell'art. 8 cpv. 3 LPP, a meno che la persona assicurata non chieda una riduzione del salario annuo determinante.

11 Se una persona assicurata diventa invalida almeno al 40 per cento, la sua previdenza è suddivisa, in base al grado d'invalidità, in una parte attiva (capacità lavorativa) e in una parte passiva (invalidità). Per la parte attiva, i salari annui assicurati sono determinati in base ai cpv. 1 fino a 7. Per la parte passiva rimangono determinanti i salari annui assicurati, stabiliti prima dell'evento assicurato.

12 Le persone assicurate, il cui salario annuo dopo il 58° anno di età è ridotto al massimo della metà, hanno la possibilità di mantenere la propria previdenza con il salario annuo determinante precedente. Il mantenimento dell'assicurazione con il salario annuo determinante precedente è possibile esclusivamente per quella parte di previdenza per la quale non sono percepite prestazioni di vecchiaia e al massimo fino all'età di riferimento. Per la differenza tra il salario annuo determinante finora in vigore e quello nuovo deve provvedere la persona assicurata sia per i contributi del dipendente sia per quelli del datore di lavoro. Il datore di lavoro può partecipare al finanziamento a titolo facoltativo.

Art. 10 Età

L'età determinante per il calcolo dei contributi e degli accrediti di vecchiaia corrisponde alla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita della persona assicurata.

Art. 11 Età di riferimento

1 L'età di riferimento ordinaria (denominata età di riferimento nel presente regolamento) corrisponde all'età di riferimento dell'AVS.

2 Un pensionamento anticipato è possibile dal compimento del 58° anno d'età.

3 La riscossione della prestazione di vecchiaia può essere posticipata solo fino alla cessazione dell'attività lucrativa, in ogni caso al massimo fino al compimento del 70° anno d'età.

4 Il pensionamento ha effetto dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di riferimento o dell'età stabilita per il pensionamento anticipato o posticipato (denominata età di pensionamento nel presente regolamento).

5 Il diritto alle prestazioni di vecchiaia inizia il primo giorno del mese successivo alla cessazione dell'attività lavorativa.

Art. 12 Obbligo d'informazione e di notifica

1 Profond, i datori di lavoro affiliati, le persone assicurate e i beneficiari sono obbligati a comunicare tutte le informazioni e a produrre le prove necessarie per la gestione dei rapporti assicurativi. Esse comprendono in particolare: notifiche all'assicurazione, inizio di incapacità al lavoro o notifiche durante l'erogazione di prestazioni (ad esempio informazioni sull'effettivo reddito restante conseguito, rispettivamente sul relativo aumento, sulla soppressione di una rendita per figli, ecc.), decesso, modifica dello stato civile e degli obblighi di sostentamento (matrimonio, casi di decesso, divorzio, ecc.). Su richiesta di Profond, i beneficiari di rendite devono presentare un certificato di vita e/o un certificato di stato civile.

2 Su richiesta di Profond, i beneficiari di rendite devono presentare un certificato di vita e/o un certificato di stato civile.

3 Alle persone assicurate invalide può essere richiesta la presentazione di un certificato rilasciato da un medico riconosciuto da Profond.

4 I beneficiari di rendite per figli o per orfani che fanno valere il diritto al versamento di una rendita dopo il 18° anno di età devono presentare una conferma dell'istituto di formazione che certifichi il genere e la durata della formazione.

Art. 13 Protezione dei dati personali

Nel trattamento dei dati personali delle persone assicurate, Profond è tenuta a osservare le relative disposizioni legali (art. 85a-87 LPP e LPD). Maggiori dettagli sulla protezione dei dati sono disponibili su <https://www.profond.ch/it/protezione-dei-dati>.

Art. 14 Unione domestica registrata

1 I partner registrati, ai sensi della LUD e nell'ambito di questo regolamento, sono equiparati alle persone coniugate. Essi hanno i medesimi diritti e doveri come le persone coniugate.

2 In caso di decesso di una persona assicurata, il partner registrato è equiparato al coniuge.

3 Lo scioglimento giudiziale dell'unione registrata è equiparato al divorzio.

2. Prestazioni

Profond prevede le seguenti prestazioni per la vecchiaia, il decesso e l'invalidità:

Prestazioni di vecchiaia

Rendita di vecchiaia (artt. 17 e 17a)

Pensionamento anticipato, riscatto della riduzione della rendita (art. 18)

Pensionamento parziale (art. 19)

Pensionamento posticipato (art. 20)

Prestazione sotto forma di capitale (art. 21)
Rendita ponte AVS (art. 22)
Rendita per figli di pensionato (art. 23)

Prestazioni per i superstiti

Rendita per coniugi (art. 25)
Rendita per partner conviventi (art. 27)
Rendita per il coniuge divorziato (art. 28)
Rendita per orfani (art. 29)
Versamenti sotto forma di capitale in caso di decesso (art. 30)

Prestazioni d'invalidità

Rendita d'invalidità (art. 31)
Rendita per figli d'invalido (art. 32)

Art. 15 Accrediti di vecchiaia e avere di vecchiaia

1 Per ogni persona assicurata che soddisfa le condizioni stabilite dal piano di previdenza è gestito un conto di vecchiaia.

Sul conto di vecchiaia sono accreditati:

- accrediti di vecchiaia
- prestazioni d'uscita trasferite da precedenti rapporti di lavoro
- versamenti unici in seguito a divorzio, rimborsi di prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, somme di riscatto, accrediti supplementari, ripartizioni di fondi liberi, ecc.
- interessi.

La somma di tutti questi importi costituisce l'aver di vecchiaia.

2 L'aver di vecchiaia è ridotto nei casi di:

- prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni
- versamenti parziali in seguito a divorzio.

3 L'ammontare degli accrediti di vecchiaia è stabilito nel piano di previdenza.

4 Gli interessi sono calcolati sul saldo del conto di vecchiaia alla fine dell'anno precedente e accreditati sullo stesso conto alla fine di ogni anno civile.

5 Se una persona assicurata esce dal rapporto di previdenza nel corso dell'anno o è pensionata, l'aver di vecchiaia fino al momento dell'uscita è remunerato al tasso d'interesse minimo LPP. Ciò non vale per i casi in cui la persona assicurata passa a un nuovo rapporto di previdenza presso un'azienda affiliata a Profond.

Art. 16 Condizioni generali per le prestazioni di vecchiaia

1 Dal raggiungimento dell'età minima di pensionamento, la persona assicurata ha diritto alle prestazioni di vecchiaia, a condizione che l'attività lucrativa finora esercitata termini totalmente o parzialmente.

2 La persona assicurata può scegliere se al pensionamento desidera ricevere l'aver di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento sotto forma di una rendita vitalizia di vecchiaia oppure che la prestazione sia versata totalmente o parzialmente sotto forma di capitale.

3 Al raggiungimento dell'età di riferimento sussiste il diritto integrale alle prestazioni di vecchiaia.

Art. 17 Rendita di vecchiaia

1 L'ammontare della rendita di vecchiaia all'età di pensionamento corrisponde all'aver di vecchiaia individuale effettivamente acquisito, moltiplicato per l'aliquota di conversione regolamentare valida all'età di pensionamento (vedi Allegato 1).

2 Se la persona beneficiaria di rendita di vecchiaia decede nei primi tre anni dal pensionamento, viene versato un capitale di decesso costituito da tre rendite di vecchiaia annue al netto delle rendite di vecchiaia già versate e delle eventuali rendite per coniugi o per partner di cui

all'art. 25 e art. 27 a partire dalla data di decesso fino alla scadenza dei primi tre anni. Hanno diritto a questa prestazione i superstiti di cui all'art. 30 cpv. 2 segg.

Art. 17a Rendita di vecchiaia con protezione del capitale

1 La persona assicurata può scegliere una rendita di vecchiaia con protezione del capitale nel caso in cui il suo decesso si verifichi nei primi dieci anni dal pensionamento. In caso di pensionamento dopo il compimento dei 65 anni d'età, la protezione del capitale prosegue fino al compimento dei 75 anni. La domanda deve essere inoltrata a Profond per iscritto prima del pensionamento effettivo.

2 La protezione del capitale consiste in un capitale di decesso pari all'importo dell'aver di vecchiaia risultante al momento del pensionamento, al netto delle rendite di vecchiaia già corrisposte, senza interessi. Se la rendita per coniugi, rispettivamente per partner conviventi, è dovuta ai sensi dell'art. 25 risp. dell'art. 27, il capitale di decesso definito in precedenza viene ridotto del 60%.

3 L'aliquota di conversione viene ridotta vita natural durante conformemente alla tabella di cui all'allegato 2. Se la riduzione dell'aliquota di conversione comporta una violazione della LPP, la persona assicurata non può scegliere una rendita di vecchiaia con protezione del capitale. La scelta di una rendita di vecchiaia con protezione del capitale esclude il capitale di decesso di cui all'art. 17 cpv. 2.

4 Hanno diritto ai capitali di decesso i superstiti di cui all'art. 30 cpv. 2 segg.

Art. 18 Pensionamento anticipato (PA), riscatto della riduzione della rendita

1 Un pensionamento anticipato è possibile al più presto con il raggiungimento dell'età per il pensionamento anticipato.

2 In caso di pensionamento anticipato, la rendita di vecchiaia subisce una riduzione. Per il calcolo della rendita di vecchiaia decurtata sono determinanti l'aver di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento anticipato e l'aliquota di conversione regolamentare corrispondente all'età del pensionamento anticipato.

3 La riduzione della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato può essere compensata parzialmente o totalmente versando una somma di riscatto qualora sia garantito che le possibilità di riscatto ai sensi dell'art. 43 sono esaurite. Su richiesta Profond calcola la somma di riscatto.

4 Per ogni persona assicurata è aperto e tenuto un conto individuale separato e remunerato (conto PA). Su questo conto PA sono accreditate le somme di riscatto per il finanziamento della riduzione della rendita e gli interessi ai sensi dell'art. 44 cpv. 5.

5 Il saldo del conto PA viene convertito e corrisposto sotto forma di rendita di vecchiaia al momento dell'inizio del pensionamento effettivo ai sensi dell'allegato 1. Se la persona assicurata rinuncia al pensionamento anticipato nonostante abbia effettuato riscatti di anni di contribuzione, gli accrediti di vecchiaia sull'aver di vecchiaia cessano quando la rendita di vecchiaia potenziale è superata almeno del cinque per cento. L'aver sul conto PA continua a maturare interessi ai sensi dell'art. 44 cpv. 6.

6 Se la persona assicurata esce prima dell'età di riferimento, il saldo del conto PA è corrisposto come prestazione d'uscita.

7 Se la persona assicurata ha diritto a una rendita d'invalidità, la tenuta del conto prosegue e il saldo è corrisposto come prestazione in capitale al raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 19 Pensionamento parziale

1 La persona assicurata può percepire la prestazione di vecchiaia come rendita o sotto forma di capitale in modo scaglionato fino a tre fasi. L'ammontare della prestazione di vecchiaia percepita deve corrispondere alla rispettiva riduzione percentuale del salario.

2 La prima riscossione parziale deve ammontare almeno al 20 per cento della prestazione di vecchiaia. Se il salario annuo residuo scende al di sotto dell'importo necessario per l'assicurazione secondo il piano di previdenza, deve essere riscossa l'intera prestazione di vecchiaia.

3 Per la riscossione della prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita la persona assicurata può scegliere più di tre scaglioni e una quota minima inferiore per la prima riscossione parziale. La riscossione della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale è consentita in massimo tre fasi. Il chiarimento concernente la deducibilità fiscale è compito della persona assicurata.

4 Nell'ambito del diritto ad una rendita d'invalidità, in base al presente regolamento, il pensionamento anticipato non è possibile.

5 Se per una persona assicurata sorge un caso d'invalidità dopo il pensionamento anticipato parziale ai sensi del presente regolamento, sussiste il diritto alle prestazioni d'invalidità da parte di Profond, in base all'entità dell'attività lucrativa assicurata rimanente.

6 La prestazione di vecchiaia riscossa viene addebitata proporzionalmente in ambito obbligatorio e in ambito sovraobbligatorio. La parte sovraobbligatoria viene addebitata proporzionalmente al conto di vecchiaia (ambito sovraobbligatorio), al conto PA (art. 18) e al conto della rendita ponte AVS (art. 22).

Art. 20 Pensionamento posticipato

1 Se una persona assicurata, in accordo con il proprio datore di lavoro, svolge l'attività lucrativa anche oltre l'età di riferimento (art. 11 cpv. 3), l'ammontare della rendita di vecchiaia corrisponde all' avere di vecchiaia accumulato e moltiplicato per l'aliquota di conversione dell'età di pensionamento (vedi Allegato 1).

2 Una continuazione avviene nella misura della rimanente attività lucrativa.

3 Se per una persona assicurata, attiva dopo l'età di riferimento, subentra una incapacità lavorativa non sussiste il diritto dell'esonero dal pagamento dei contributi. La prestazione di vecchiaia assicurata diventa esigibile con la cessazione dell'attività lucrativa tuttavia al più tardi con il raggiungimento dell'età massima di pensionamento (art. 11 cpv. 3).

Art. 21 Prestazione sotto forma di capitale

1 Il prelievo del capitale comporta una corrispondente riduzione della rendita di vecchiaia e delle prestazioni assicurate.

2 Se la persona assicurata desidera il versamento sotto forma di capitale di tutto o di una parte dell' avere di vecchiaia acquisito, deve indirizzare una domanda scritta a Profond prima del pensionamento effettivo. Profond può, in casi particolari, accettare la domanda scritta anche dopo l'effettivo pensionamento, a condizione che non sia ancora stata elaborata una rendita.

3 Se la persona assicurata è coniugata, la domanda è ammessa solo con il consenso scritto del coniuge la cui firma deve essere ufficialmente autenticata.

4 Con il raggiungimento dell'età di riferimento le rendite d'invalidità in corso sono sostituite da una rendita di vecchiaia. Il beneficiario di una rendita temporanea d'invalidità può riscuotere la rendita di vecchiaia totalmente o

parzialmente sotto forma di capitale, al momento che ne sorge il diritto. Qualora la rendita di vecchiaia fosse decurtata secondo l'art. 34 del presente regolamento, la liquidazione sotto forma di capitale decresce in proporzione. Inoltre, per analogia, sono applicabili i cpv. 2 e 3 di questa disposizione.

Art. 22 Rendita ponte AVS

1 Le persone assicurate che sono pensionate anticipatamente e che non percepiscono né una rendita di vecchiaia AVS né una rendita intera da parte dell'Assicurazione federale d'invalidità AI possono richiedere a Profond una rendita ponte AVS. Se il datore di lavoro contribuisce al finanziamento della rendita ponte AVS, questa disposizione è da definire nel piano di previdenza.

2 Il versamento di una rendita ponte AVS comporta una riduzione della rendita o della prestazione in capitale, calcolata secondo i principi di matematica assicurativa, salvo che questa non sia già stata completamente finanziata in precedenza secondo i principi di matematica assicurativa.

3 L'ammontare della rendita ponte AVS non può essere superiore alla rendita massima di vecchiaia AVS valevole al pensionamento. Una eventuale rendita parziale d'invalidità dell'Assicurazione federale d'invalidità AI è computata. Una diversa regolamentazione deve essere annotata nel piano di previdenza.

4 La persona assicurata definisce prima del versamento della prima rendita, la durata della rendita ponte AVS. Se il datore di lavoro contribuisce ai costi, la persona assicurata deve accordarsi preventivamente con esso. Il versamento della rendita avviene in ogni caso al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento dell'AVS.

Art. 23 Rendita per figli di pensionato

1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto ad una rendita per figli di pensionato per ogni figlio che, in caso di decesso, potrebbe pretendere una rendita regolamentare per orfani.

2 La rendita per figli di pensionato è versata dal momento in cui inizia il versamento della rendita di vecchiaia. Essa termina in caso di estinzione della rendita di vecchiaia, al più tardi però quando si estinguerebbe il diritto alla rendita regolamentare per orfani.

3 L'ammontare della rendita annua per figli di pensionato corrisponde al 20 per cento della rendita di vecchiaia per ogni figlio.

Art. 24 Condizioni generali per il diritto alle prestazioni di decesso

1 Il diritto alle prestazioni in caso di decesso nasce qualora la persona deceduta:

- era assicurata al momento del decesso o quando è subentrata l'incapacità lavorativa la cui causa ha provocato il decesso, oppure
- in seguito ad un'infermità congenita e all'inizio dell'attività lucrativa, presentava un'incapacità al lavoro almeno del 20 per cento ma inferiore al 40 per cento ed era assicurata almeno nella misura del 40 per cento al momento in cui l'incapacità lavorativa, la cui causa ha provocato il decesso, si è aggravata, oppure
- essendo diventata invalida quando era ancora minore e all'inizio dell'attività lucrativa presentava un'incapacità al lavoro almeno del 20 per cento ma inferiore al 40 per cento ed era assicurata almeno nella misura del 40 per cento al momento in cui l'incapacità lavorativa, la cui causa ha provocato il decesso, si è aggravata, oppure
- percepiva una rendita di vecchiaia o d'invalidità da Profond quando si è verificato il decesso.

Queste prestazioni sono concesse in caso di decesso per malattia o per infortunio.

2 Le prestazioni di decesso di norma sono versate sotto forma di rendita. Percepire le prestazioni sotto forma di capitale è consentito esclusivamente nei casi esplicitamente contemplati dal regolamento.

Art. 25 Rendita per coniugi

1 Il coniuge di una persona assicurata deceduta ha diritto ad una rendita vitalizia per coniugi. I partner registrati sono equiparati alle persone coniugate.

2 Il diritto alla rendita per coniugi inizia dal mese successivo al decesso della persona assicurata, al più presto tuttavia con il mese in cui non sono più versati il salario completo oppure le prestazioni sostitutive del salario, rispettivamente da quando, per la prima volta, non è più versata la rendita alla persona assicurata deceduta.

3 Il diritto alla rendita per coniugi si estingue:

- in caso di nuovo matrimonio o con l'inizio di un'unione domestica registrata
- in caso di decesso del coniuge superstite.

4 Se il coniuge superstite è di oltre dieci anni più giovane della persona assicurata deceduta, la rendita per coniugi è decurtata del tre per cento del suo importo totale, per ogni anno o frazione di anno che il coniuge superstite risulta essere più giovane di oltre dieci anni della persona assicurata, al massimo però, della metà. Il diritto alle prestazioni minime LPP è garantito in ogni caso.

5 Nel caso in cui, al momento del matrimonio, la persona assicurata abbia già superato l'età di riferimento, l'ammontare di una rendita per il coniuge di una persona assicurata deceduta corrisponde al regime obbligatorio LPP.

6 L'ammontare della rendita per coniugi in caso di decesso di una persona assicurata esercitante un'attività lucrativa prima del raggiungimento dell'età di riferimento è definito nel piano di previdenza. Il coniuge avente diritto può percepire questa rendita come segue:

- a) sotto forma di rendita o
- b) sotto forma di capitale (valore attuale dell'intera rendita per coniugi eventualmente ridotta a seguito di sovraindennizzo) o
- c) in parte sotto forma di rendita e in parte sotto forma di capitale (valore attuale della rendita non percepita, eventualmente ridotta a seguito di sovraindennizzo).

7 Dopo il decesso di una persona assicurata che svolgeva l'attività lucrativa oltre l'età di riferimento (pensionamento posticipato) l'ammontare della rendita per coniugi corrisponde al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita di vecchiaia che sarebbe stata assegnata alla persona assicurata al momento del decesso.

8 L'ammontare della rendita per coniugi in caso di decesso di una persona assicurata beneficiaria di rendita di vecchiaia o d'invalidità è definito nel piano di previdenza. Nel caso in cui, al momento del decesso di una persona assicurata beneficiaria di una rendita di vecchiaia risp. di una rendita d'invalidità, il piano di previdenza in vigore non preveda una regolamentazione, la rendita per coniugi ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento dell'ultima rendita di vecchiaia risp. della rendita d'invalidità erogata; non si tiene conto delle riduzioni a seguito di sovraindennizzo dell'ultima rendita d'invalidità erogata né del rinvio della rendita d'invalidità, pertanto la rendita per coniugi è calcolata sulla base della rendita d'invalidità prevista dal regolamento, senza riduzioni.

Art. 26 Rendita di vecchiaia per coniugi

Abrogato (vedi art. 62 Disposizioni transitorie)

Art. 27 Rendita per partner conviventi

1 Per analogia, ai sensi delle condizioni e delle restrizioni applicate alla rendita per coniugi, il partner convivente designato dalla persona assicurata (di medesimo sesso o di sesso diverso) ha diritto ad una rendita per superstiti il cui ammontare corrisponde a quello della rendita per coniugi se tutte le seguenti condizioni sono adempite:

- la persona assicurata e la persona beneficiaria non sono sposate e non vivono in unione domestica registrata e non esistono impedimenti giuridici al loro matrimonio o alla registrazione dell'unione domestica
- il partner convivente superstite non percepisce, al momento dell'inizio del diritto, alcuna rendita per superstiti (come ad esempio rendita per coniugi, rispettivamente rendita per partner conviventi) o non ha percepito in passato alcuna prestazione corrispondente sotto forma di capitale
- il partner convivente superstite ha vissuto con la persona assicurata deceduta immediatamente prima del decesso e in modo comprovabile, ininterrottamente durante gli ultimi cinque anni, in una relazione di coppia stabile ed esclusiva, oppure se deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio comune
- a Profond è stata trasmessa dalla persona assicurata quando essa era in vita una dichiarazione scritta.

2 La persona beneficiaria deve presentare al più tardi entro tre mesi dal decesso, i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni. Quale comprova di una relazione di coppia stabile ed esclusiva di cinque anni deve essere dimostrata un'economia domestica comune di cinque anni mediante un certificato di domicilio ufficiale oppure la persona assicurata deceduta deve aver comunicato per iscritto a Profond il domicilio separato tramite l'apposito modulo almeno cinque anni prima del decesso. L'adempimento del requisito dei cinque anni può essere dimostrato tramite certificato di domicilio e/o notifica di domicilio separato a Profond.

3 La persona che beneficia di una rendita per partner conviventi perde il diritto alle prestazioni in caso di matrimonio, inizio di unione domestica registrata oppure inizio di nuova convivenza in economia domestica comune o in caso di suo decesso.

4 Si applicano per analogia le disposizioni concernenti il prelievo in capitale della rendita per coniugi (art. 25).

Art. 28 Rendita per il coniuge divorziato

I requisiti di ammissibilità e l'ammontare di una rendita per il coniuge divorziato di una persona assicurata deceduta corrispondono al regime obbligatorio LPP.

Art. 29 Rendita per orfani

1 I figli di una persona assicurata deceduta hanno diritto ad una rendita per orfani.

2 I figli in affidato e i figliastri sono parificati ai figli se la persona assicurata deceduta doveva ancora provvedere al loro mantenimento.

3 Il diritto alla rendita per orfani inizia dal mese successivo al decesso della persona assicurata, al più presto però, con il mese in cui non sono più versati, per la prima volta, il salario completo o il salario sostitutivo rispettivamente la rendita della persona assicurata deceduta.

4 Il diritto alle prestazioni per orfani si estingue in caso di decesso dell'orfano oppure al compimento del 18° anno

d'età. Tuttavia il diritto sussiste fino al compimento del 25° anno d'età dei figli:

- fino al termine della formazione
- fino al riacquisto della capacità lavorativa qualora essi siano invalidi nella misura del 70 per cento, ai sensi dell'AI.

5 L'ammontare della rendita per orfani è definito nel piano di previdenza.

6 L'ammontare della rendita per orfani si raddoppia se i figli sono orfani di entrambi i genitori.

Art. 30 Versamenti sotto forma di capitale in caso di decesso

1 Se una persona assicurata decede prima del pensionamento e di raggiungere l'età di riferimento o se decede un beneficiario di rendita d'invalidità temporanea, è versato un capitale di decesso. Inoltre, il piano di previdenza può prevedere un capitale di decesso supplementare.

2 Hanno diritto alle prestazioni, indipendentemente dalle disposizioni del diritto successorio, i superstiti citati nell'ordine seguente, tuttavia il gruppo precedente di beneficiari esclude il diritto alle prestazioni del gruppo che segue:

- Gruppo di beneficiari 1: il coniuge (art. 25) e i figli beneficiari di rendita per orfani della persona assicurata, in loro assenza
- Gruppo di beneficiari 2: persone fisiche assistite in misura considerevole dalla persona assicurata al momento del decesso, in loro assenza persone fisiche assistite in misura considerevole dalla persona assicurata al momento del decesso e il partner convivente (art. 27), in loro assenza
- Gruppo di beneficiari 3: i figli della persona assicurata, non beneficiari di rendita per orfani, in loro assenza
- Gruppo di beneficiari 4: i genitori della persona assicurata, in loro assenza
- Gruppo di beneficiari 5: i fratelli e le sorelle della persona assicurata.

La persona assicurata ha la facoltà di modificare l'ordine dei gruppi di beneficiari 3, 4 e 5. Inoltre, la persona assicurata può collocare il gruppo di beneficiari 1 dopo gli altri gruppi di beneficiari o combinarlo con essi.

3 I figli in affidamento e i figliastri sono parificati ai figli ai sensi dell'art. 252 CC se la persona deceduta provvedeva al loro mantenimento.

4 Le persone fisiche assistite in misura considerevole del gruppo di beneficiari 2 hanno diritto esclusivamente se sono state annunciate a Profond per iscritto dalla persona assicurata in vita o dopo il decesso è stata inoltrata una decisione di ultime volontà nella quale sono designate le persone beneficiarie. La dichiarazione di ultime volontà deve riferirsi in modo inequivocabile alla previdenza professionale.

5 Di principio, l'assegnazione dei capitali di decesso avviene pro capite. La persona assicurata può definire, tramite una comunicazione scritta a Profond, all'interno del relativo gruppo di beneficiari, quali persone con quali parti beneficiano dei capitali di decesso.

6 Le persone che rivendicano un loro diritto secondo il presente articolo devono annunciarsi a Profond al più tardi entro tre mesi dal decesso con una comunicazione corrispondente e fornendo documenti comprovanti.

7 Determinanti per un eventuale versamento alle persone beneficiarie sono in qualsiasi caso le condizioni al momento del decesso della persona assicurata. In mancanza di persone beneficiarie, i capitali di decesso sono utilizzati da Profond in base alle disposizioni dello scopo della fondazione.

8 L'ammontare del capitale di decesso corrisponde all'aver di vecchiaia disponibile (art. 15), al saldo del conto PA (art. 18) e al saldo esistente del conto per il finanziamento della rendita ponte AVS (art. 22). L'ammontare del capitale di decesso supplementare è definito nel piano di previdenza.

9 Se un beneficiario di una rendita ponte AVS decede prima del raggiungimento dell'età di riferimento, il valore attuale delle rendite restanti è corrisposto sotto forma di capitale.

10 Se una persona assicurata che svolge un'attività lucrativa oltre l'età di riferimento decede, viene versato un capitale di decesso pari all'aver di vecchiaia disponibile al momento del decesso al netto del valore attuale delle eventuali rendite per coniugi o per partner di cui all'art. 25 e art. 27. Allo stesso tempo non sussiste alcun diritto a un eventuale capitale di decesso aggiuntivo.

Art. 31 Rendita d'invalidità

1 Hanno diritto a una rendita temporanea d'invalidità le persone assicurate che

- ai sensi dell'AI, sono invalide almeno al 40 per cento ed erano assicurate presso Profond al momento in cui è sorta l'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità
- in seguito ad un'infermità congenita e all'inizio dell'attività lucrativa, presentavano un'incapacità al lavoro almeno del 20 per cento, ma inferiore al 40 per cento ed erano assicurate almeno nella misura del 40 per cento al momento in cui l'incapacità lavorativa, la cui causa ha provocato l'invalidità, si è aggravata,
- sono diventate invalide quando erano ancora minorenni e all'inizio dell'attività lucrativa presentavano un'incapacità al lavoro almeno del 20 per cento ma inferiore al 40 per cento ed erano assicurate almeno nella misura del 40 per cento al momento in cui l'incapacità lavorativa, la cui causa ha provocato l'invalidità, si è aggravata.

Queste prestazioni sono concesse in caso d'invalidità per malattia o per infortunio.

2 L'ammontare del diritto a una rendita d'invalidità viene stabilito come segue in percentuale di una rendita intera:

<u>Grado d'invalidità in %</u>	<u>Quota percentuale</u>
0-39	0,0
40	25,0
41	27,5
42	30,0
43	32,5
44	35,0
45	37,5
46	40,0
47	42,5
48	45,0
49	47,5
50-69	corrisponde al grado d'invalidità
da 70	100,0

3 Il diritto alla rendita d'invalidità sorge al più presto con l'inizio del diritto alla rendita AI. Il diritto è rinviato fintanto che la persona assicurata percepisce in sostituzione il salario o l'indennità di salario che ammonta almeno all'80 per cento del salario precedente e se l'assicurazione d'indennità giornaliera è stata finanziata dal datore di lavoro almeno per metà.

4 Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue, con riserva dell'art. 31a, quando termina l'invalidità o quando la persona assicurata raggiunge l'età di riferimento oppure in caso di decesso della stessa.

5 La rendita d'invalidità è calcolata in base al salario assicurato di rischio al momento in cui si verifica l'incapacità lavorativa che dà diritto alla prestazione. Per le persone assicurate con un reddito soggetto a forti oscillazioni si considera il reddito medio della durata dell'impiego, tuttavia al massimo il reddito medio degli ultimi dodici mesi.

6 Le rendite sono adeguate se l'AI aumenta, diminuisce o cessa la propria rendita e se il grado d'invalidità determinante per la cassa pensioni subisce una modifica di almeno 5 punti percentuali. Inoltre per le rendite d'invalidità si applicano le disposizioni transitorie della LPP della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI).

7 L'ammontare della rendita d'invalidità annua è definito nel piano di previdenza.

8 Le prestazioni d'invalidità sono versate esclusivamente sotto forma di rendita.

Art. 31a Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI

1 Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito alla diminuzione del grado d'invalidità, la persona beneficiaria rimane assicurata da Profond alle medesime condizioni durante un periodo di tre anni. È premesso che la persona assicurata prima della diminuzione o soppressione della rendita abbia partecipato a misure di reintegrazione secondo art. 8a LAI oppure la rendita sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa di un'attività lavorativa o all'aumento del grado di occupazione.

2 La copertura assicurativa ed il diritto alle prestazioni rimangono in vigore fino a quando la persona assicurata beneficia della prestazione transitoria secondo art. 32 LAI.

3 Durante il periodo di proroga provvisoria ed il mantenimento del diritto alle prestazioni, Profond può ridurre la rendita d'invalidità conformemente al grado d'invalidità ridotto della persona assicurata, tuttavia solo se la riduzione è compensata da un introito supplementare percepito dalla persona assicurata.

4 Durante il periodo di proroga provvisoria ed il mantenimento del diritto alle prestazioni, la persona assicurata ed il datore di lavoro non sono tenuti al versamento di contributi sul nuovo salario percepito.

Art. 32 Rendita per figli di invalido

1 I beneficiari di una rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita per figli d'invalido per ogni figlio che, al loro decesso, potrebbe pretendere una rendita regolamentare per orfani.

2 La rendita per figli d'invalido è versata a partire dalla stessa data in cui inizia la rendita d'invalidità.

3 La rendita per figli d'invalido si estingue, con riserva dell'art. 31a, quando termina il versamento della rendita d'invalidità o, al più tardi, quando dovrebbe estinguersi il diritto alla rendita regolamentare per orfani.

4 L'ammontare della rendita annua per figli d'invalido è definito nel piano di previdenza.

3. Disposizioni comuni per le prestazioni

Art. 33 Esonero dal pagamento dei contributi

a) In caso di inabilità al lavoro

1 Le persone inabili al lavoro ed i rispettivi datori di lavoro hanno diritto all'esonero dal pagamento dei contributi. Per i dipendenti, la previdenza è mantenuta in base al salario assicurato di risparmio risp. al

salario assicurato di rischio al momento dell'inizio dell'inabilità lavorativa. Per le persone assicurate con un reddito soggetto a forti oscillazioni si considera il reddito medio della durata dell'impiego, tuttavia al massimo il reddito medio degli ultimi dodici mesi.

L'esenzione dai contributi inizia al momento in cui subentra l'incapacità lavorativa, al più presto però dopo il periodo d'attesa definito nel piano di previdenza. Se il piano di previdenza non contiene una regolamentazione sul periodo d'attesa, questa è di sei mesi.

2 L'ammontare dell'esonero dal pagamento dei contributi si basa per analogia sul grado d'incapacità lavorativa e sull'art. 31 cpv. 2. Se l'incapacità lavorativa è iniziata prima del 1° gennaio 2022, essa prosegue, secondo il regolamento di previdenza valido fino al 31.12.2021, finché non è maturata una rendita d'invalidità di Profond secondo il sistema delle rendite valido dal 1° gennaio 2022. È fatto salvo il cpv. 3.

3 Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi termina con la fine del rapporto di previdenza (art. 7), in seguito alla riattivazione totale o parziale, se la persona assicurata raggiunge l'età di riferimento oppure decede, tuttavia al più tardi dopo 720 giorni dall'inizio dell'inabilità lavorativa.

4 In caso di inabilità lavorative interrotte da una capacità lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nella misura di oltre il 60 per cento, inizia un nuovo computo del periodo di attesa.

b) In caso d'invalidità

1 I beneficiari di una rendita d'invalidità hanno diritto, durante il periodo di versamento della rendita d'invalidità, alla continuazione della previdenza esente da contributi, in base al salario assicurato di risparmio risp. al salario assicurato di rischio in vigore al momento dell'inizio dell'inabilità lavorativa. Per le persone assicurate con un reddito soggetto a forti oscillazioni si considera il reddito medio della durata dell'impiego, tuttavia al massimo il reddito medio degli ultimi dodici mesi.

2 Terminati i pagamenti del salario o della sostituzione del salario, l'ammontare dell'esonero dal pagamento dei contributi si basa sul diritto alla rendita nei confronti di Profond.

3 Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi termina in seguito alla riattivazione totale o parziale, se l'Assicurazione federale d'invalidità sospende il versamento delle prestazioni, la persona assicurata raggiunge l'età di riferimento oppure decede. Resta riservato l'articolo 31a.

c) In caso di decesso

Abrogato (vedi art. 62 Disposizioni transitorie)

Art. 34 Concomitanza di prestazioni in caso d'invalidità e decesso

1 Le prestazioni erogate da Profond sono ridotte nel caso in cui esse, unitamente ad altri introiti computabili, superino il 90 per cento della perdita del reddito presunto. Per la determinazione del mancato reddito presunto, in linea di massima, fa stato il reddito definito dall'AI per la parte valida. Nei casi secondo art. 9 cpv. 12 il salario annuo determinante finora assicurato costituisce la base per la definizione della perdita del reddito presunto.

2 Quali redditi conteggiati valgono tutte le prestazioni versate alla persona avente diritto, in particolare le prestazioni:

- dell'AVS e dell'AI
- dell'assicurazione infortuni
- dell'assicurazione militare
- delle assicurazioni sociali estere

- e) di altri istituti di previdenza
- f) dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia
- g) di un terzo responsabile civilmente
- h) di un istituto di previdenza in relazione all'assegnazione di una quota parte di rendita in caso di divorzio a favore del coniuge divorziato. Le prestazioni versate sotto forma di capitale sono conteggiate con il relativo valore di conversione in rendita.

3 Alle persone beneficiarie di prestazioni d'invalidità parziali è inoltre conteggiato il reddito realizzato o ragionevolmente conseguibile o il reddito sostitutivo. La determinazione del reddito ipotetico o sostitutivo è fondata sulla decisione del reddito fissato dall'AI riguardante la parte invalida rispettivamente la parte di capacità lavorativa. Fanno eccezione in tale ambito gli art. 31a e 33 lett. b) cpv. 3.

4 Capitali di decesso, indennità versate a titolo sostitutivo, indennità per grandi invalidi, indennità per menomazione dell'integrità e prestazioni simili non sono conteggiate.

5 Dopo il raggiungimento dell'età di riferimento sono considerati redditi computabili anche le prestazioni di vecchiaia di assicurazioni sociali ed istituti di previdenza nazionali ed esteri fatta eccezione per le indennità per grandi invalidi, liquidazioni e prestazioni simili. Profond può ridurre le sue prestazioni qualora tali redditi, unitamente ad altri introiti computabili, superino il 90 per cento dell'importo da considerare nel calcolo di sovraindennizzo immediatamente prima dell'età di riferimento quale reddito mancato presunto.

6 Per il calcolo delle prestazioni effettuate da Profond è determinante la data in cui si pone la questione della riduzione. Un nuovo calcolo delle prestazioni regolamentari è effettuato qualora le condizioni dovessero mutare in maniera considerevole. Fanno eccezione in tale ambito gli art. 31a e 33 lett. b) cpv. 3.

7 In casi particolari o di costante rincaro del costo della vita, il Consiglio di fondazione può limitare la riduzione.

8 Profond non è obbligata a compensare rifiuti o riduzioni di prestazioni da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare, incluse quelle dopo il raggiungimento dell'età di riferimento. La riduzione di altre prestazioni che è attuata dopo l'età di riferimento così come la riduzione o il rifiuto di altre prestazioni a causa di una colpa imputabile, non devono essere compensate.

9 Persone con attività indipendente che non dispongono di un'assicurazione infortuni LAINF sono considerate come se avessero stipulato un'assicurazione infortuni ai sensi della LAINF.

Art. 35 Surrogazione

Nei confronti di un terzo che risponde per il caso previdenziale, Profond subentra per le prestazioni della persona assicurata rispettivamente degli aventi diritto al massimo fino alle prestazioni minime LPP, al momento del verificarsi dell'evento. Inoltre Profond ha il diritto di richiedere alla persona assicurata o avente diritto di cedere a Profond i crediti nei confronti di terzi responsabili civilmente fino all'importo corrispondente all'obbligo di prestazioni di Profond. Nel caso in cui la cessione richiesta non avviene, Profond ha il diritto di rifiutare il versamento di prestazioni. Rivendicazioni per risarcimenti non devono essere cedute.

Art. 36 Riduzione in caso di colpa grave

Profond può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente se l'AVS/AI rispettivamente l'assicurazione infortuni o un'altra assicurazione riducono, revocano o rifiutano una

prestazione perché l'avente diritto ha cagionato il decesso o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento d'integrazione dell'AI.

Art. 37 Restituzione delle prestazioni

1 Le prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite a Profond.

2 Le prestazioni possono essere compensate con diritti a prestazioni esistenti.

Art. 38 Versamenti supplementari straordinari

1 Il Consiglio di fondazione decide annualmente, nei limiti delle possibilità finanziarie di Profond, in merito a un eventuale versamento supplementare straordinario nonché a un eventuale adeguamento delle rendite in corso all'evoluzione dei prezzi.

2 Esso tiene in considerazione la remunerazione degli averi di vecchiaia delle persone assicurate così come l'ammontare delle rendite in corso nell'andamento temporale e mira ad una parità di trattamento tra le persone assicurate ed i beneficiari di rendite.

3 Le persone beneficiarie di rendite non possono rivendicare alcun diritto sul mantenimento di un versamento supplementare straordinario anche se questo è stato concesso ripetutamente.

Art. 39 Versamento

1 Le prestazioni sono versate non appena tutti i documenti comprovanti il diritto alle prestazioni, la determinazione dell'inizio e l'ammontare della prestazione sono disponibili o al momento in cui è presentata una decisione legalmente valida. Restano salve in ogni caso le misure in caso di inadempienza degli obblighi di mantenimento (art. 40 LPP).

2 Con riserva delle disposizioni dell'art. 89c LPP, Profond di principio adempie i propri obblighi esclusivamente in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

3 I versamenti, di regola, sono effettuati personalmente agli aventi diritto, sul conto bancario o postale da loro indicato.

4 Il versamento delle rendite è effettuato in rate mensili, arrotondate per eccesso a franchi interi. I versamenti sono dovuti alla fine di ogni mese.

5 Nel mese in cui si estingue il diritto alla rendita, l'ammontare è versato interamente.

6 Le prestazioni in capitale giungono a scadenza nel momento in cui sarebbe versata una eventuale prima rendita mensile. Esse sono versate in un importo unico.

7 Profond versa una prestazione d'uscita sotto forma di capitale invece della rendita se, al momento in cui nasce il diritto alla rendita, la rendita annua di vecchiaia o la rendita annua d'invalidità in caso d'invalidità completa è inferiore al 10 per cento, la rendita per coniugi è inferiore al 6 per cento e la rendita per figli è inferiore al 2 per cento della rendita minima di vecchiaia AVS. Qualora la persona avente diritto abbia adempiuto completamente al proprio obbligo di cooperazione, dopo 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione rilevante per il versamento le prestazioni di rendita o sotto forma di capitale sono remunerate al tasso d'interesse minimo LPP.

8 I prelievi del capitale (prelievi anticipati nell'ambito della proprietà d'abitazioni, versamenti nell'ambito del divorzio) vengono addebitati proporzionalmente in ambito obbligatorio e in ambito sovraobbligatorio. L'addebito in ambito sovraobbligatorio avviene nell'ordine seguente:

- a) riscatti della rendita ponte AVS (art. 22 risp. art. 30)
- b) riscatti della riduzione di rendita in caso di pensionamento anticipato (art. 18)
- c) avere di vecchiaia (incl. riscatti secondo l'art. 43)

9 I rimborsi del capitale (prelievi anticipati nell'ambito della proprietà d'abitazioni effettuati presso Profond, versamenti nell'ambito del divorzio) vengono accreditati proporzionalmente in ambito obbligatorio e in ambito sovraobbligatorio. La parte sovraobbligatoria viene riaccredita ai conti in ordine inverso rispetto al capoverso 8. I prelievi del capitale non effettuati presso Profond vengono accreditati all'avere di vecchiaia, nel caso di rimborso presso Profond, tenendo conto in misura proporzionale dell'ambito obbligatorio e dell'ambito sovraobbligatorio.

Art. 40 Anticipo di prestazione

1 Se un evento previdenziale giustifica un diritto a prestazioni, la cui presa a carico da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare oppure della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ai sensi della LPP è in discussione e sussistono dubbi su quale delle assicurazioni sociali dovrà fornire le relative prestazioni, la persona avente diritto può chiedere un anticipo di prestazione.

2 Profond fornisce un eventuale anticipo di prestazione in base all'ammontare delle prestazioni minime LPP. Se il caso è assunto da un altro istituto, questo ha il dovere di rimborsare l'anticipo di prestazione nell'ambito dei propri obblighi di erogare le prestazioni.

4. Finanziamento

Art. 41 Obbligo di versamento dei contributi

1 I contributi sono dovuti dal 1° giorno del mese in cui inizia il rapporto di previdenza (art. 6). Se il rapporto di previdenza inizia dopo il 15° giorno del mese, i contributi sono dovuti dal 1° giorno del mese successivo.

2 Il datore di lavoro versa a Profond i contributi complessivi, salvo il caso in cui solo la persona assicurata deve finanziare i contributi (per es. per le assicurazioni secondo l'art. 7b o l'art. 7c). Egli trattiene i contributi della persona assicurata dal salario o dalle indennità sostitutive di salario e versa a Profond i contributi del dipendente unitamente ai contributi del datore di lavoro.

3 I contributi del datore di lavoro corrispondono al minimo alla somma dei contributi dei suoi assicurati. Sono esclusi i contributi secondo art. 9 cpv. 12.

4 Durante il periodo d'attesa (art. 33), i contributi devono essere versati tramite il datore di lavoro.

5 L'obbligo di contribuzione termina:

- con la fine del rapporto di previdenza (art. 7)
- con l'inizio e in base all'entità della rendita di vecchiaia
- alla fine del mese in cui avviene il decesso.

In tal caso i contributi sono dovuti fino alla fine del mese. Tuttavia se il rapporto di previdenza termina prima del 16° giorno del mese, i contributi devono essere versati solo fino alla fine del mese precedente.

Art. 42 Contributi

1 Il genere e l'ammontare dei contributi del datore di lavoro e della persona assicurata sono definiti nel piano di previdenza. Profond ha la facoltà di adeguare le aliquote dei contributi di rischio e per le spese amministrative sulla base delle mutate condizioni tariffarie.

2 Profond si riserva il diritto di riscuotere un supplemento di contributi per un aumentato rischio d'invalidità o decesso.

3 In caso di pensionamento posticipato i contributi di rischio non sono più dovuti. I contributi rimanenti ed i costi sono dovuti fino al versamento delle prestazioni di vecchiaia.

4 In caso di affiliazioni esterne ai sensi dell'art. 7c, Profond ha diritto all'intero ammontare dei contributi regolamentari, che corrispondono all'entità del mantenimento del rapporto di previdenza (assicurazione di risparmio e di rischio oppure solamente assicurazione di risparmio). I contributi per le spese amministrative sono conteggiati sul salario di risparmio assicurato per gli assicurati che proseguono solo l'assicurazione di risparmio, sul salario di rischio assicurato per gli assicurati che proseguono sia l'assicurazione di risparmio sia l'assicurazione di rischio.

5 In caso di prosecuzione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 7b, Profond ha diritto all'intero ammontare dei contributi regolamentari proseguiti dalla persona assicurata (contributi di risparmio e di rischio oppure solamente contributi di risparmio). I contributi per le spese amministrative sono conteggiati sul salario di rischio assicurato.

Art. 42a Costi per prestazioni straordinarie

Tutti i costi per prestazioni straordinarie sono elencati nell'allegato 3. Per le prestazioni straordinarie e per il trattamento di richieste che superano le condizioni regolamentari nell'ambito dei chiarimenti, Profond riscuote un'indennità per i costi amministrativi, secondo l'allegato 3. Questa indennità, inclusi eventuali costi causati dalla richiesta di terzi, sono da saldare dal richiedente rispettivamente a chi è attribuibile la causa.

Art. 42b Credito in caso di incapacità di pagamento del datore di lavoro

Se il contratto di affiliazione viene sciolto a seguito di incapacità di pagamento del datore di lavoro, i beneficiari di rendite restano in Profond. Profond ha il diritto di richiedere al datore di lavoro un finanziamento completo delle prestazioni di rendita alla data dello scioglimento del contratto di affiliazione. Questo credito è calcolato sulla base del tasso di interesse tecnico secondo la DTA4 con tavola periodica nella versione di volta in volta valida dedotti 25 punti base per la copertura del rischio di mortalità.

Art. 43 Prestazione d'entrata, riscatto

1 I nuovi assicurati devono trasferire a Profond, al momento della loro entrata, tutto il loro avere di libero passaggio dei precedenti istituti di previdenza.

2 Una persona assicurata che, in relazione all'età di riferimento, non dispone dei riscatti per le prestazioni regolamentari complete può effettuare riscatti di prestazioni fino al raggiungimento dell'età di riferimento, tuttavia al massimo fino al compimento del 70° anno di età. Alle medesime condizioni, anche la persona beneficiaria di una rendita parziale d'invalidità può effettuare dei riscatti relativi alla parte attiva. Le somme di riscatto versate sono accreditate sul conto di vecchiaia regolamentare individuale. I riscatti possono essere effettuati solo dopo il riscatto successivo al divorzio.

3 Il riscatto può tuttavia essere autorizzato solo se un eventuale prelievo nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni con i mezzi della previdenza professionale, effettuato precedentemente, è stato rimborsato completamente o se il rimborso del prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni non è più possibile in base alle disposizioni legali.

4 L'ammontare della somma di riscatto massima possibile corrisponde alla differenza tra l'avere di vecchiaia massimo possibile e l'avere di vecchiaia effettivamente

disponibile alla data del riscatto. L' avere di vecchiaia massimo possibile corrisponde alla somma degli accrediti di vecchiaia previsti dal piano di previdenza, remunerati con il tasso d'interesse di riscatto ai sensi dell'art. 44 fino all'età alla data del riscatto (al massimo tuttavia fino al raggiungimento dell'età di riferimento), assumendo che la persona sia assicurata con il salario di risparmio attualmente assicurato dal primo momento possibile ai sensi del piano di previdenza (inizio dell'assicurazione di risparmio).

5 Se è stato effettuato un riscatto per prestazioni supplementari, le prestazioni risultanti da questo riscatto non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale durante i tre anni seguenti; questa restrizione è valida anche per i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.

Art. 44 Tassi d'interesse

1 Per le varie questioni commerciali, tecniche e amministrative, Profond applica tassi d'interesse diversi. Se non prescritti dalla legge, essi sono stabiliti dal Consiglio di fondazione dopo aver consultato il perito in materia di previdenza professionale.

2 Il tasso d'interesse tecnico è determinante per il calcolo del capitale di copertura delle rendite, degli accantonamenti tecnici regolamentari, di altri calcoli tecnici e per l'allestimento del bilancio di Profond.

3 Il tasso d'interesse di proiezione è impiegato per il calcolo anticipato degli averi di vecchiaia e delle rendite di vecchiaia all'età di pensionamento. Corrisponde al tasso di interesse tecnico di Profond. Non viene più applicato un eventuale tasso di proiezione diverso in un piano di previdenza che è stato stabilito prima del 1° gennaio 2021.

4 Il tasso d'interesse di riscatto è utilizzato per calcolare le somme di riscatto ai sensi dell'art. 43 e quindi anche per valutare l'adeguatezza del piano di previdenza. Esso ammonta al 2 per cento, se non diversamente concordato nel piano di previdenza.

5 Il tasso d'interesse dell' avere di vecchiaia è determinante per la remunerazione degli averi di vecchiaia regolamentari e per i versamenti. È stabilito ogni anno dal Consiglio di fondazione, che tiene conto dell'obiettivo di prestazione strategico di Profond e delle sue possibilità finanziarie.

6 Il tasso d'interesse minimo LPP è determinante per il calcolo delle prestazioni minime LPP, in particolare per il conto testimone LPP. Esso corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP verificato ed eventualmente adeguato dal Consiglio federale (art. 15 LPP).

7 Il tasso d'interesse di mora corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP più l'1 per cento (art. 7 OLP).

5. Prestazione d'uscita

Art. 45 Scadenza della prestazione d'uscita

1 Se il rapporto di previdenza si estingue prima che si verifichi un evento previdenziale, senza che giungano a scadenza prestazioni previdenziali ai sensi del presente regolamento, la persona assicurata esce da Profond al termine dell'ultimo giorno del rapporto di lavoro e giunge a scadenza la prestazione d'uscita.

2 La prestazione d'uscita deve essere remunerata dal primo giorno seguente l'uscita da Profond, ai sensi dell'art. 15, cpv. 2 LPP.

3 Gli interessi di mora secondo l'art. 7 OLP sono da versare solo se la prestazione d'uscita non è versata entro 30 giorni dalla ricezione delle informazioni necessarie sulla sua utilizzazione.

4 La persona assicurata può anche richiedere la prestazione d'uscita, se lascia Profond fra il primo termine possibile dell'età di pensionamento e l'età di riferimento e mantiene l'attività lucrativa o si annuncia alla disoccupazione.

5 La persona assicurata, la cui rendita dell'assicurazione per l'invalidità è stata ridotta o soppressa in seguito alla diminuzione del grado d'invalidità, ha diritto alla relativa prestazione d'uscita al termine del periodo di proroga provvisoria e di mantenimento del diritto alle prestazioni secondo art. 31a.

Art. 46 Ammontare della prestazione d'uscita

1 La prestazione d'uscita è calcolata in base agli art. 15, 17 e 18 LFLP. La prestazione d'uscita corrisponde all'importo maggiore che risulta dal paragone dei seguenti metodi di calcolo.

2 Metodo di calcolo 1 (avere di vecchiaia, art. 15 e 18 LFLP): la prestazione d'uscita corrisponde all' avere di vecchiaia regolamentare acquisito alla data d'uscita.

3 Metodo di calcolo 2 (importo minimo, art. 17 LFLP): la prestazione d'uscita corrisponde alla somma

- delle prestazioni d'entrata apportate e delle somme di riscatto con interessi (il tasso d'interesse corrisponde al tasso minimo LPP) e
- dei contributi di risparmio versati dalla persona assicurata con gli interessi (il tasso d'interesse corrisponde al tasso minimo LPP), incluso un supplemento del 4 per cento calcolato per ogni anno di età a partire dall'età di 20 anni, ma al massimo al 100 per cento. Per i contributi secondo l'art. 9 cpv. 12 non è applicato alcun supplemento del 4 per cento calcolato per ogni anno di età a partire dall'età di 20 anni.

Art. 47 Utilizzo della prestazione d'uscita

1 La prestazione d'uscita è versata al nuovo istituto di previdenza a favore della persona assicurata.

2 Le persone assicurate che non si affiliano a un nuovo istituto di previdenza devono comunicare a Profond se la prestazione d'uscita deve essere utilizzata

- per l'apertura di un conto di libero passaggio oppure
- per la costituzione di una polizza di libero passaggio. Se manca questa comunicazione, Profond versa la prestazione d'uscita, incluso l'interesse minimo LPP, alla Fondazione istituto collettore LPP, al più presto dopo sei mesi ed al più tardi entro due anni dal verificarsi del caso di libero passaggio.

3 Su domanda della persona assicurata la prestazione d'uscita è versata in contanti se:

- essa lascia definitivamente la Svizzera, con riserva dell'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE e dei diversi accordi bilaterali, in particolare con i paesi AELS oppure se abita nel Principato del Liechtenstein
- essa inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria
- l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'ammontare annuo dei contributi versati dalla persona assicurata.

4 Se la persona assicurata uscente è coniugata, il pagamento in contanti è ammesso soltanto se il coniuge ha fornito il proprio consenso scritto con firma ufficialmente autenticata.

6. Divorzio e promozione della proprietà d'abitazioni

Art. 48 Divorzio

1 Se, in caso di divorzio, la sentenza legale assegna una parte della prestazione d'uscita oppure una quota parte di una rendita vitalizia della persona assicurata al coniuge divorziato, le prestazioni della persona assicurata sono ridotte conformemente.

2 Se per il coniuge vincolato, durante il procedimento di divorzio, subentra il caso di una prestazione di vecchiaia oppure se egli percepisce una rendita d'invalidità e raggiunge durante il procedimento di divorzio l'età di riferimento, Profond decurta la parte da trasferire della prestazione d'uscita e la rendita di vecchiaia della persona assicurata nell'ambito delle disposizioni legalmente ammesse (art. 19g OLP).

3 Da Profond, una prestazione d'uscita rispettivamente una rendita vitalizia da trasferire viene addebitata in rapporto tra l' avere di vecchiaia LPP e l' avere di vecchiaia sovraobbligatorio.

4 Il coniuge vincolato al versamento ha la possibilità di riscattare la somma corrispondente alla prestazione d'uscita trasferita. Gli importi versati di nuovo sono assegnati con il medesimo rapporto tra l' avere di vecchiaia LPP e l' avere di vecchiaia sovraobbligatorio come l' addebito.

5 Profond versa la quota parte della prestazione d'uscita del coniuge vincolato all'istituto di previdenza o alla fondazione di libero passaggio del coniuge avente diritto.

6 In caso di concessione di una rendita vitalizia, questa è versata da Profond al coniuge beneficiario oppure è trasferita nella sua previdenza. Se il coniuge avente diritto percepisce una rendita d'invalidità intera oppure ha già raggiunto l'età minima per un pensionamento anticipato, può richiedere il versamento di questa rendita. Qualora avesse già raggiunto l'età di riferimento, è versata la rendita oppure è versata al suo istituto di previdenza se, in base al relativo regolamento, può ancora effettuare dei riscatti. Nel caso in cui Profond stessa non versi direttamente una rendita vitalizia, essa la trasferisce all'istituto di previdenza o alla fondazione di libero passaggio del coniuge avente diritto, in base alle modalità previste dall'art. 19j OLP (in caso di indicazioni mancanti alla fondazione istituto collettore LPP). L'ammontare del trasferimento annuo è remunerato con un tasso d'interesse pari alla metà del tasso d'interesse regolamentare valevole nel rispettivo anno, secondo art. 44, cpv. 5. Profond ha la facoltà di concordare con il coniuge avente diritto una liquidazione unica sotto forma di capitale anziché il trasferimento della rendita.

Art. 49 Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazioni

1 Una persona assicurata può richiedere, fino al raggiungimento dell'età di riferimento, un importo per il finanziamento di un'abitazione ad uso proprio (acquisto e costruzione di proprietà d'abitazioni, partecipazioni a proprietà d'abitazioni o restituzione di prestiti ipotecari), a condizione che non sia subentrato alcun evento previdenziale. L'importo minimo per il prelievo anticipato è di CHF 20'000.

2 È considerato uso proprio l'utilizzo dell'abitazione da parte della persona assicurata al suo luogo di domicilio o di dimora abituale.

3 La persona assicurata può richiedere, per il medesimo scopo, la costituzione in pegno delle sue prestazioni di

libero passaggio e/o del suo diritto alle prestazioni previdenziali.

4 Fino all'età di 50 anni, la persona assicurata può prelevare o costituire in pegno l'ammontare equivalente della sua prestazione d'uscita. Dopo l'età di 50 anni, ha diritto al massimo alla prestazione d'uscita alla quale avrebbe avuto diritto a 50 anni o alla metà della prestazione d'uscita al momento del prelievo.

5 La persona assicurata può richiedere informazioni sulla somma a sua disposizione per la proprietà d'abitazione e sulla conseguente riduzione delle prestazioni causata dal prelievo. Profond informa la persona assicurata sulle possibilità di colmare le lacune previdenziali e sull'obbligo fiscale derivante dal prelievo.

6 La persona assicurata, che fa valere il suo diritto al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno, deve presentare a Profond una richiesta scritta e tutti i documenti necessari per comprovare in forma legalmente valida l'acquisto e la costruzione della proprietà d'abitazioni, la partecipazione a proprietà d'abitazioni o la restituzione di prestiti ipotecari.

7 Se la persona assicurata è coniugata occorre allegare anche il consenso scritto del coniuge la cui firma deve essere ufficialmente autenticata.

8 Il prelievo anticipato causa una riduzione delle prestazioni assicurate, calcolata secondo i principi attuariali. Esso è addebitato in rapporto tra l' avere di vecchiaia LPP e l' avere di vecchiaia sovraobbligatorio.

9 Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.

10 In caso di alienazione della proprietà d'abitazioni o se sono ceduti diritti che economicamente equivalgono ad una vendita, oppure qualora in caso di decesso della persona assicurata non giunge a scadenza alcuna prestazione di previdenza, la persona assicurata, rispettivamente i suoi eredi, devono rimborsare a Profond l'importo del prelievo anticipato. Il rimborso è assegnato con il medesimo rapporto tra l' avere di vecchiaia LPP e l' avere di vecchiaia sovraobbligatorio come l' addebito.

11 Il diritto e l'obbligo del rimborso sussistono fino all'età di riferimento della persona assicurata, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o fino al pagamento in contanti della prestazione d'uscita.

12 Se il versamento del prelievo anticipato è destinato al rimborso di prestiti ipotecari e Profond presenta una copertura insufficiente essa ha la facoltà di limitarlo nel tempo e nell'importo.

13 Se la liquidità di Profond può essere compromessa dai prelievi anticipati, Profond può differire l'evasione delle richieste di prelievo. In questo caso Profond stabilisce un ordine prioritario per l'esame delle richieste.

7. Organizzazione, amministrazione e controllo

Art. 50 Consiglio di fondazione

1 Il Consiglio di fondazione dirige, amministra e controlla gli affari di Profond, la rappresenta verso terzi e regola il diritto di firma.

2 Il Consiglio di fondazione è formato da almeno sei persone.

3 Il mandato del Consiglio di fondazione ha una durata di quattro anni.

4 Ulteriori disposizioni sull'organizzazione e di compiti del Consiglio di fondazione sono regolate nell'atto di fondazione e nel regolamento d'organizzazione.

Art. 51 Commissione di previdenza del personale

Le disposizioni specifiche sull'organizzazione ed i compiti della commissione di previdenza del personale sono definite nel Regolamento d'organizzazione.

Art. 52 Direzione amministrativa, gestione annuale

1 Le disposizioni specifiche sull'organizzazione ed i compiti della commissione di previdenza del personale sono definite nel Regolamento d'organizzazione.

2 La direzione amministrativa informa periodicamente il Consiglio di fondazione sull'andamento degli affari ed immediatamente su tutti gli avvenimenti speciali.

3 Il conto annuale è chiuso il 31 dicembre. La presentazione dei conti è eseguita secondo le relative disposizioni legali.

Art. 53 Organo di revisione, perito

1 Il Consiglio di fondazione designa un organo di revisione indipendente e abilitato per l'esame annuale della gestione, della contabilità e degli investimenti patrimoniali. Esso comunica per iscritto i risultati della verifica.

2 Il Consiglio di fondazione deve far verificare annualmente la situazione di Profond da un perito in materia di previdenza professionale indipendente e riconosciuto. Se dall'esame risulta un disavanzo tecnico-assicurativo, il Consiglio di fondazione, dopo aver consultato il perito, decide le misure di risanamento da adottare.

Art. 54 Obbligo del segreto professionale

I membri del Consiglio di fondazione e tutte le persone incaricate della direzione, dell'amministrazione, del controllo e della vigilanza sono soggetti all'obbligo del segreto professionale per tutto quanto concerne i dati personali e finanziari delle persone assicurate e dei datori di lavoro.

8. Altre disposizioni

Art. 55 Informazione alle persone assicurate

1 Profond deve informare le persone assicurate conformemente alle prescrizioni legali ed in particolare su quanto concerne:

- il salario assicurato
- le prestazioni
- i contributi
- l'aver di vecchiaia
- il finanziamento
- l'organizzazione di Profond e
- i membri del Consiglio di fondazione.

2 Su richiesta, le persone assicurate devono inoltre essere adeguatamente informate sulla redditività del capitale, sull'evoluzione del rischio tecnico-assicurativo, sulle spese d'amministrazione, sul calcolo delle riserve matematiche, sulla costituzione delle riserve e sul grado di copertura.

3 Su richiesta il conto ed il rapporto annuali devono essere consegnati alle persone assicurate.

4 Profond informa la commissione di previdenza del personale sui contributi arretrati del datore di lavoro.

5 Su richiesta, la commissione di previdenza del personale informa le persone assicurate in merito alla cassa di previdenza e alle decisioni prese.

6 Le controversie sul diritto all'informazione delle persone assicurate possono essere sottoposte al giudizio dell'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 62, cpv. 1, lett. e, della LPP.

Art. 56 Riserve di fluttuazione del valore e accantonamenti tecnici

Il calcolo e la costituzione delle riserve di fluttuazione del valore e degli accantonamenti tecnici sono definiti nei Regolamenti d'investimento e sulla costituzione di riserve.

Art. 57 Fondi liberi

I valori patrimoniali esposti come fondi liberi possono essere utilizzati nell'ambito delle possibilità previste dalla legge.

Art. 58 Riserve dei contributi dei datori di lavoro

Il datore di lavoro ha la possibilità di accumulare riserve specificatamente contabilizzate come riserve contributi del datore di lavoro. Su richiesta del datore di lavoro, i contributi a suo carico sono prelevati da tali mezzi. In caso di pagamenti arretrati, Profond ha il diritto di compensare la parte di contributi dovuta dal datore di lavoro con le riserve dei contributi del datore di lavoro.

Art. 59 Misure in caso di copertura insufficiente

1 Se Profond presenta una copertura insufficiente che secondo il perito in materia di previdenza professionale può compromettere la sicurezza delle prestazioni regolamentari, il Consiglio di fondazione emana misure adeguate per ristabilire in tempo utile l'equilibrio attuariale del bilancio tecnico. Sulla base delle disposizioni legali il Consiglio di fondazione può adottare in particolare le seguenti misure:

- adeguamenti negli investimenti di capitale
- adeguamenti a livello di finanziamento e prestazioni
- riduzione del tasso di remunerazione interna durante il periodo di copertura insufficiente
- limitazioni per prelievi anticipati per il finanziamento di proprietà d'abitazioni durante il periodo di copertura insufficiente.

2 I datori di lavoro affiliati hanno la facoltà di effettuare versamenti su un conto specifico «riserve contributi del datore di lavoro con rinuncia temporanea di utilizzo» e di trasferire eventualmente anche importi provenienti dal conto ordinario «riserva contributi del datore di lavoro» su tale conto. Al termine della situazione di copertura insufficiente, il trasferimento sul conto «riserve contributi del datore di lavoro» avviene secondo le disposizioni legali.

3 Qualora le misure ai cpv. 1 e 2 non dovessero permettere di raggiungere l'obiettivo, Profond può richiedere contributi dai datori di lavoro, dai dipendenti o dai beneficiari di rendite (a fondo perso) oppure compensare i contributi con le rendite correnti durante il periodo di copertura insufficiente. In tali casi, per i beneficiari di rendita si deve tener conto dell'art. 65d cpv. 3 lettera b LPP. Questi contributi possono essere compensati con fondi già in essere per la cassa di previdenza o da mezzi liberi.

4 Se il grado della copertura insufficiente di Profond, al momento dello scioglimento della convenzione di affiliazione ammonta a oltre il 10 per cento, il datore di lavoro è obbligato a compensare la copertura insufficiente sia sul capitale previdenziale delle persone assicurate, sia sul capitale previdenziale delle persone beneficiarie di una rendita della cassa di previdenza per la fine del contratto (obbligo di compensazione del datore di lavoro). Nel caso in cui si prospetti un grado di copertura inferiore al 90 per cento, prima dell'annullamento della convenzione di affiliazione, Profond può richiedere che il datore di lavoro

effettui un versamento d'acconto. Se sono adempiute le premesse per una liquidazione parziale di Profond (art. 5 del Regolamento per la liquidazione parziale), l'obbligo di un versamento supplementare del datore di lavoro si riduce purché le prestazioni d'uscita delle persone assicurate risp. i capitali previdenziali delle persone beneficiarie di rendite, che lasciano Profond, siano decurtate.

Art. 60 Liquidazione parziale

Le disposizioni sulle condizioni e la procedura per la liquidazione parziale sono definite nel regolamento per la liquidazione parziale.

Art. 61 Lacune del regolamento, controversie

1 I casi e le situazioni eccezionali che non sono contenuti esplicitamente nel presente regolamento sono regolati tramite l'applicazione per analogia e in base alle prescrizioni legali.

2 In caso di controversie può essere interpellato il tribunale competente in base all'art. 73 LPP.

Art. 62 Disposizioni transitorie

1 Le rendite temporanee per coniugi, maturate prima del 1° gennaio 2018, sono erogate fino al momento in cui la persona assicurata deceduta avrebbe raggiunto l'età di riferimento e, in seguito, trasformate in una rendita di vecchiaia per coniugi. Per questi casi si applica inoltre il Regolamento di previdenza valevole fino al 31 dicembre 2017; tuttavia il Consiglio di fondazione può adattare periodicamente le relative aliquote di conversione delle rendite di vecchiaia per coniugi.

2 L'art. 42b si applica per ogni affiliazione dal primo giorno del mese successivo alla prima scadenza della convenzione di affiliazione, a partire dal 1° gennaio 2021.

Art. 63 Entrata in vigore, modifiche

1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025. Il regolamento può essere modificato in ogni momento da parte del Consiglio di fondazione nell'ambito delle prescrizioni legali e dello scopo della fondazione.

2 Le modifiche sono da sottoporre all'autorità di vigilanza.

Il Consiglio di fondazione
Zurigo, 27 agosto 2024

Allegati al regolamento di previdenza

Allegato 1:

Aliquote di conversione per le rendite di vecchiaia (ADC)

La rendita di vecchiaia è calcolata in base all'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento, moltiplicato per la relativa aliquota di conversione della tabella seguente.

Età	Aliquota di conversione in rendita nell'anno		
	2025	2026	2027
58	4,2	4,2	4,2
59	4,4	4,4	4,4
60	4,6	4,6	4,6
61	4,8	4,8	4,8
62	5,0	5,0	5,0
63	5,2	5,2	5,2
64	5,4	5,4	5,4
65	5,6	5,6	5,6
66	5,8	5,8	5,8
67	6,0	6,0	6,0
68	6,2	6,2	6,2
69	6,4	6,4	6,4
70	6,6	6,6	6,6

I valori intermedi sono interpolati.

Esempi di calcolo rendita di vecchiaia

La rendita di vecchiaia di un dipendente di sesso maschile che nel mese di ottobre 2025 desidera il pensionamento ordinario, con un avere di vecchiaia di CHF 300 000 (versamento della rendita a partire da novembre 2025), è calcolata come segue:

Avere di vecchiaia	CHF 300 000
Aliquota di conversione	5,60%
CHF 300 000 × 5,60%	= CHF 16 800 annuali = CHF 1 400 mensili

La rendita di vecchiaia di una dipendente di sesso femminile che nel mese di luglio 2025, all'età di 62 anni, con un avere di vecchiaia di CHF 450 000 desidera il pensionamento anticipato (versamento della rendita a partire da agosto 2025) è calcolata come segue:

Avere di vecchiaia	CHF 450 000
Aliquota di conversione	5,00%
CHF 450 000 × 5,00%	= CHF 22 500 annuali = CHF 1 875 mensili

Allegato 2:

Aliquote di conversione speciali (ADC)

Aliquote di conversione in caso di scelta di una rendita di vecchiaia con protezione del capitale (art. 17a)

Età	Durata protezione del capitale in anni	Aliquota di conversione in rendita con protezione del capitale nell'anno		
		2025	2026	2027
58	10	4,0	4,0	4,0
59	10	4,2	4,2	4,2
60	10	4,4	4,4	4,4
61	10	4,6	4,6	4,6
62	10	4,8	4,8	4,8
63	10	5,0	5,0	5,0
64	10	5,2	5,2	5,2
65	10	5,4	5,4	5,4
66	9	5,6	5,6	5,6
67	8	5,8	5,8	5,8
68	7	6,0	6,0	6,0
69	6	6,2	6,2	6,2
70	5	6,4	6,4	6,4

I valori intermedi sono interpolati.

Esempi di calcolo rendita di vecchiaia con protezione del capitale

La rendita di vecchiaia con protezione del capitale di un dipendente di sesso maschile che nel mese di ottobre 2025 desidera il pensionamento ordinario, con un avere di vecchiaia di CHF 300 000 (versamento della rendita a partire da novembre 2025), è calcolata come segue:

Avere di vecchiaia totale	CHF 300 000
Aliquota di conversione	5,40%
CHF 300 000 × 5,40%	= CHF 16 200 annuali (a vita) = CHF 1 350 mensili

Se muore esattamente 4 anni dopo il pensionamento, nel mese di ottobre 2029, la coniuge superstite, più giovane al massimo di 10 anni, riceverà una rendita vitalizia per coniugi annua pari a CHF 16 200 × 60% = CHF 9720 e un capitale di decesso una tantum di:

Deduzione della rendita versata	CHF 300 000 – CHF 64 800 (4 × CHF 16 200) = CHF 235 200
Deduzione della rendita per coniugi ancora da versare	CHF 235 200 – CHF 141 120 (CHF 235 200 × 60%)
Capitale di decesso	= CHF 94 080

Se muore più di 10 anni dopo il pensionamento, la coniuge superstite riceve solo la rendita per coniugi vitalizia

La rendita di vecchiaia con protezione del capitale di una dipendente di sesso femminile che nel mese di luglio 2025, all'età di 62 anni, con un avere di vecchiaia di CHF 450 000 desidera il pensionamento anticipato (versamento della rendita a partire da agosto 2025) è calcolata come segue:

Avere di vecchiaia totale	CHF 450 000
Aliquota di conversione	4,80%
CHF 450 000 × 4,80%	= CHF 21 600 annuali (a vita)
	= CHF 1 800 mensili

Se muore esattamente 6 anni dopo il pensionamento, nel mese di luglio 2031, e in quel momento non è sposata o non convive in un'economia domestica, i suoi beneficiari delle prestazioni riceveranno un capitale di decesso una tantum di:

Deduzione della rendita versata	CHF 450 000 – CHF 129 600 (6 × CHF 21 600)
Capitale di decesso	= CHF 320 400

Se il decesso avviene oltre 10 anni dopo il pensionamento e in quel momento la persona non è sposata o non convive in un'economia domestica, Profond non verserà alcuna prestazione.

Rendita di vecchiaia per coniugi

Abrogato (vedi art. 62 Disposizioni transitorie)

Allegato 3: Ordinamento dei costi per prestazioni straordinarie

1. Disposizioni generali

Il presente allegato regola i contributi ai costi per prestazioni di Profond relative ad attività straordinarie per conto del datore di lavoro o delle persone assicurate, non inclusi nei contributi per prestazioni ordinarie. Un promemoria delle prestazioni compensate con i contributi per i costi ordinari è disponibile sul nostro sito web www.profond.ch/previdenza.

2. Contributi per prestazioni straordinarie

Le seguenti prestazioni di Profond non sono incluse nei contributi per prestazioni ordinarie e sono di conseguenza fatturate a titolo supplementare.

2.1 Mutazioni retroattive

Per mutazioni retroattive sono conteggiate le seguenti spese:

- a) notifiche tardive di entrate, uscite, modifiche di salario rispettivamente del grado di occupazione per caso CHF 250
- b) notifiche tardive di inabilità al lavoro per caso CHF 250
(sono considerate tardive le notifiche trasmesse successivamente a 4 mesi dal momento in cui subentra l'incapacità lavorativa)
- c) altre mutazioni retroattive per caso riguardante ogni anno CHF 250
(sono considerate tardive le modifiche che non concernono più l'anno contabile in corso)
recapito tardivo dei certificati di incapacità lavorativa e/o dei conteggi dell'indennità di guadagno per gli assicurati incapaci al lavoro per caso CHF 250
(è tardivo il recapito successivo alla scadenza dei termini comunicati da Profond)

2.2 Ripartizione dei fondi liberi

L'allestimento dei primi due piani di ripartizione rientra nei contributi per costi ordinari. L'allestimento di ulteriori piani di ripartizione è soggetto a spese.

In base al tempo impiegato, tariffa oraria CHF 150

2.3 Spese d'incasso

- a) domanda di esecuzione in base al tempo impiegato, tariffa oraria CHF 150
- b) procedura di rigetto dell'opposizione in base al tempo impiegato, tariffa oraria CHF 150
unitamente alle spese ordinarie d'esecuzione ed alle spese giudiziarie
- c) Interesse di mora
Se il pagamento non perviene entro il termine stabilito, dal 61° giorno dopo la data di fattura è dovuto un interesse di mora che ammonta al tasso d'interesse minimo LPP più un punto percentuale.

2.4 Altri costi per prestazioni

Altri costi per prestazioni sono messi in conto per gli interventi esterni in base ai costi effettivi e per gli interventi interni con una tariffa oraria di CHF 150.

Sono prestazioni a pagamento in particolare:

- coinvolgimento di istanze esterne
- negoziazioni con le autorità
- attività necessarie a seguito dell'infrazione dell'obbligo d'informazione e notifica
- allestimenti ripetuti di calcoli di simulazioni complesse
- trattamento di richieste che possono essere anche sbrigate tramite il portale Profond.

2.5 Contributo per la promozione della proprietà d'abitazioni

Per l'attuazione di un prelievo anticipato, rispettivamente di un'eventuale realizzazione del pegno in caso di costituzione in pegno delle prestazioni di uscita o di previdenza nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni è richiesta una indennità. Per il prelievo anticipato così come per l'eventuale realizzazione del pegno l'indennità unica ammonta a CHF 400.

I costi riguardanti le tasse d'iscrizione a Registro fondiario rispettivamente per la cancellazione della limitazione di alienazione sono completamente a carico della persona assicurata.

3. Fatturazione

- a) Di regola la fatturazione avviene secondo il principio di causalità.
- b) I contributi per prestazioni inerenti a mutazioni retroattive (cifra 2.1) rispettivamente inerenti a prestazioni di incasso (cifra 2.3) sono fatturati al datore di lavoro.
- c) I contributi per prestazioni relative all'allestimento di piani di ripartizione secondo la cifra 2.2 sono fatturati al datore di lavoro.
- d) I contributi per prestazioni secondo la cifra 2.4 sono fatturati al datore di lavoro rispettivamente alla persona o alle persone assicurate che ne hanno fatto richiesta.

4. Scadenza

I contributi per prestazioni scadono a 30 giorni dall'emissione della fattura.

5. Costi e tasse di terzi

La persona assicurata o richiedente sostiene i costi e le tasse di terzi

relativi a: certificato di vita e/o di stato civile (art. 12)

- a)
- b) conferma di un istituto di formazione in merito al genere e alla durata di una formazione per i beneficiari di rendite per figli o per orfani (art. 12)
- c) prelievo del capitale (art. 21)
- d) produzione di documenti in caso di prestazioni per i superstiti (art. 27, art. 30)
- e) versamento delle prestazioni all'estero (art. 39)
- f) pagamento in contanti della prestazione d'uscita (art. 47)

6. Gestione cautelare dei rapporti di previdenza

Nel caso di una gestione cautelare di rapporti di previdenza disposta dal giudice e della sua successiva revoca retroattiva da parte di Profond, Profond può rinunciare al rimborso dei contributi e dei premi riscossi (almeno le spese d'amministrazione). Profond può ritenere dovuti i contributi e i premi riscossi (almeno le spese d'amministrazione) fino all'effettiva data di uscita della persona assicurata.

7. Riserva di modifiche

Il Consiglio di fondazione ha il diritto di modificare in qualsiasi momento il presente allegato al regolamento di previdenza.

Indice analitico

Accreditati di vecchiaia	Art. 7a, 9, 10, 15, 18, 43	Divorzio	Art. 12, 14, 15, 34, 48
Adeguamento all'andamento dei prezzi.....	Art. 38	Entrata in vigore.....	Art. 63
Affiliazione esterna	Art. 7c, 42	Esame dello stato di salute/riserva sullo stato di salute.....	Art. 8
Aliquota di conversione	Art. 17, 18, 20, Allegato 1	Esonero dal pagamento dei contributi.....	Art. 20, 33
Andamento dei prezzi	Art. 38	Età di pensionamento.....	Art. 16, 17, 18, 20, 44, 45
Anno civile.....	Art. 10, 15, Allegato 3	Età di riferimento AVS.....	Art. 11, 22
Anticipo di prestazione	Art. 40	Età di riferimento	Art. 5, 7b, 7c, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 25, 30, 31, 33, 34, 43, 45, 48, 49, 62
Assicurazione contro gli infortuni	Art. 34, 36	FAR.....	Art. 7a
Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia	Art. 34	Figli in affido e figliastri	Art. 29, 30
Assicurazione di indennità giornaliera.....	Art. 31, 34	Figli	Art. 29, 30
Assicurazione di rischio	Art. 7, 7b, 42	Fine del rapporto di previdenza.....	Art. 7, 33, 41
Assicurazione di risparmio	Art. 7, 7b, 18, 42, 43	Fondazione istituto collettore	Art. 47, 48
Assicurazione federale per l'invalidità (AI). Art. 5, 22, 29, 31, 31a, 33, 34, 36, 47		Fondazione	Art. 7a, 47
Assicurazione militare	Art. 34, 40	Fondi liberi.....	Art. 1, 2, 55, 57, 59
Assicurazione(i) sociale(i).....	Art. 34, 40	Forma di rendita.....	Art. 7b, 19, 24, 31
Associazione europea di libero scambio (AELS) / Unione europea (UE)	Art. 5, 47	Fratelli e sorelle	Art. 30
Attività lucrativa.....	Art. 5, 16, 19, 20, 24, 31, 31a, 45, 47	Genitori	Art. 30
Avere di libero passaggio.....	Art. 43	Grado d'invalidità.....	Art. 8, 9, 31, 31a, 45
Avere di risparmio	Art. 15	Grado di occupazione.....	Art. 7b, 9, 19, 31a
Avere di vecchiaia	Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 30, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 49, 55, Allegato 1	Gruppo di aventi diritto	Art. 30
AVS.....	Art. 9, 34, 36	Importo minimo	Art. 46, 49
Beneficiario.....	Art. 1, 12	Inabilità al lavoro	Art. 8, 12, 20, 24, 31, 33 Allegato 3
Capitale di decesso supplementare.....	Art. 30	Incapacità di pagamento	Art. 42b
Capitale di decesso	Art. 7a, 25, 30, 34	Indipendenti.....	Art. 8, 9, 34
Certificato di vita e/o di stato civile.....	Art. 12, Allegato 3	Infermità congenita	Art. 24, 31
Cessione	Art. 35	Informazione alle persone assicurate.....	Art. 55
Codice civile svizzero (CC).....	Art. 30	Infortunio	Art. 9, 24, 31, 34
Colpa grave.....	Art. 34, 36	Inizio del rapporto di previdenza.....	Art. 6, 8
Commissione di previdenza del personale... Art. 5, 7, 51, 55		Interesse di mora, tasso.....	Art. 44, 45, Allegato 3
Condizioni per l'ammissione.....	Art. 5, 6, 7	Invalità parziale	Art. 7
Conferma di domicilio	Art. 27	Investimenti in capitale	Art. 59
Congedo non pagato.....	Art. 5, 7	Istituto collettore.....	Art. 47, 48
Coniuge	Art. 14, 21, 25, 28, 30, 34, 47, 48, 49	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP)	Art. 46
Consiglio di fondazione	Art. 34, 38, 44, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 62, 63, Allegato 3	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)	Art. 34
Conto di libero passaggio/polizza di libero passaggio.....	Art. 47	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI).....	Art. 31a
Conto di vecchiaia.....	Art. 7a, 15, 19, 43	Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD)	Art. 14
Conto PA	Art. 18, 19, 30	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).....	Art. 5
Contratto di lavoro a termine.....	Art. 5	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)	Art. 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15, 25, 28, 31, 35, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 59, 61, Allegato 3
Contributi per i costi	Allegato 3	Limitazione della copertura assicurativa.....	Art. 8
Contributi del datore di lavoro.....	Art. 7b, 7c, 9, 58	Liquidazione parziale/regolamento per la liquidazione parziale	Art. 59, 60
Contributi del dipendente	Art. 7b, 7c, 9, 41	Liquidazione.....	Art. 21, 27, 34, 48
Contributi di risanamento.....	Art. 7b, 7c	LUD	Art. 14
Contributi di rischio	Art. 7b, 7c, 9, 42	Malattia.....	Art. 8, 9, 24, 31
Contributi di risparmio	Art. 7a, 7b, 7c, 42, 46	Mantenimento. Condizioni per l'ammissione. Art. 27, 29, 30	
Contributi per le spese amministrative	Art. 7b, 7c, 42	Misure in caso di copertura insufficiente.....	Art. 59
Contributi	Art. 7, 10, 41, 42, 46, 55, 59	MPA.....	Art. 7a
Controversie	Art. 55, 61	Notifica all'assicurazione.....	Art. 8, 12
Convenzione di affiliazione	Art. 1, 2, 7b, 59, 62	Nuovo matrimonio	Art. 25
Copertura insufficiente	Art. 49, 59	Obbligo contributivo	Art. 41
Costi.....	Art. 8, 22, 42, 42a		
Costituzione in pegno	Art. 7b, 7c, 49, Allegato 3		
Datore di lavoro	Art. 2, 5, 6, 7, 7b, 7c, 9, 12, 20, 22, 30, 31, 31a, 33, 41, 42, 42b, 54, 55, 58, 59, Allegato 3		
Definizioni salariali.	Art. 9		
Dipendente.....	Art. 1, 5, 7a, 33, 41, 59		
Direzione amministrativa.....	Art. 52, 53		
Disposizioni transitorie.	Art. 26, 31, 33, 62, Allegato 2		

Obbligo d'informazione e di notifica.....	Art. 12, Allegato 3	Rendita per figli di pensionato.....	Art. 23
Obbligo del segreto professionale	Art. 54	Rendita per figli.....	Art. 12, 39
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP).....	Art. 44, 45, 48	Rendita per orfani.....	Art. 12, 23, 25, 29, 32, Allegato 3
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).....	Art. 5	Rendita ponte AVS	Art. 19, 22, 30, 39
Organizzazione/regolamento d'organizzazione ..	Art. 50, 51, 52, 55	Rendita ponte.....	Art. 7a, 19, 22, 30, 39
Organo di revisione.....	Art. 53	RESOR.....	Art. 7a
Pagamento arretrato	Art. 58	Responsabilità.....	Art. 4
Pagamento in contanti.....	Art. 47, 49, Allegato 3	Restituzione	Art. 37, Allegato 3
Partner convivente/ rendita per partner conviventi.....	Art. 27, 30	Riattivazione	Art. 33
Patrimonio separato.....	Art. 2	Riduzione.....	Art. 5, 18, 21, 22, 25, 31a, 34, 36, 49
Pensionamento parziale.....	Art. 7a, 7b, 7c, 19	Rifiuto delle prestazioni.....	Art. 34
Pensionamento, anticipato.....	Art. 5, 7a, 7b, 7c, 11, 18, 19, 39, 48, Allegato 1	Rifiuto delle prestazioni.....	Art. 34
Pensionamento, ordinario	Art. 11	Rimborso	Art. 15, 39, 43, 49
Pensionamento, posticipato.....	Art. 20, 25, 42	Riscatto della riduzione della rendita, tasso d'interesse di riscatto	Art. 18, 43, 44
Periodo di attesa	Art. 33, 41, Allegato 3	Riscatto.....	Art. 7b, 18, 43, 46,
Perito in materia di previdenza professionale	Art. 44, 53, 59	Riserva	Art. 5, 8, Allegato 3
Persone assicurate	Art. 2, 4, 5, 7, 7a, 7b, 7c, 9, 12, 13, 22, 31, 33, 38, 41, 43, 47, 49, 54, 55, 59, Allegato 4	Riserve dei contributi del datore di lavoro.....	Art. 2, 58, 59
Persone, beneficiari.....	Art. 27, 30	Riserve di fluttuazione di valore.....	Art. 56
Piano di previdenza	Art. 1, 5, 6, 7, 7b, 9, 15, 18, 22, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 42, 43, 44	Riserve.....	Art. 44, 56
Portale Profond	Allegato 3	Salario annuo, determinante	Art. 9, 34
Prelievo anticipato	Art. 7b, 7c, 43, 49, Allegato 3	Salario di rischio, assicurato.....	Art. 1, 9, 31, 33, 42
Prestazione d'entrata.....	Art. 43, 46	Salario di risparmio, assicurato.....	Art. 9, 18, 42, 43
Prestazione d'uscita	Art. 7, 7b, 8, 15, 18, 45, 46, 47, 48, 49, 59, Allegato 3	Scadenza.....	Art. 45, Allegato 3
Prestazione sotto forma di capitale	Art. 21, 22, 27	Scioglimento del rapporto di lavoro.....	Art. 7, 7b, 7c, 45
Prestazioni d'invalidità.....	Art. 19, 31, 34	Scioglimento della convenzione di affiliazione.....	Art. 7b, 42b, 59
Prestazioni di decesso.....	Art. 24, 30	Somma di riscatto	Art. 18, 43, 44, 46
Prestazioni di rischio	Art. 8, 9	Sovraindennizzo/Calcolo del sovraindennizzo.....	Art. 25, 34
Prestazioni di vecchiaia	Art. 11, 16, 34, 42	Superstiti	Art. 1, 7a, 30
Prestazioni minime LPP	Art. 5, 8, 25, 28, 35, 40, 44	Surrogazione.....	Art. 35
Prestazioni minime	Art. 3, 5, 8, 25, 28, 35, 40, 44	Tasso d'interesse di proiezione.....	Art. 44
Prestazioni per i superstiti	Art. 27, Allegato 3	Tasso d'interesse minimo LPP	Art. 15, 39, 44, 46, Allegato 3
Prestazioni sostitutive del salario.....	Art. 25, 29, 31, 33	Tasso d'interesse tecnico.....	Art. 42b, 44
Promozione della proprietà d'abitazioni.....	Art. 15, 39, 43, 45, 49, Allegato 4	Tasso(i).....	Art. 15, 18, 45, 46, 48
Proprietà di abitazioni	Art. 7b, 7c, 49, 59, Allegato 3	Terzi responsabili civilmente.....	Art. 34, 35
Proroga dell'assicurazione	Art. 7a, 7b, 7c, 9, 31a, 42, 45	Unione domestica registrata.....	Art. 14, 25, 27
Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione.....	Art. 31a	Uso proprio	Art. 49
Protezione dei dati.....	Art. 13	Valore attuale.....	Art. 25, 30
Provvedimento d'integrazione	Art. 36	Versamenti supplementari.....	Art. 38
Redditi computabili.....	Art. 34	Versamenti unici	Art. 15
Reddito di invalido	Art. 34	Versamento.....	Art. 30, 39, 48, 49
Reddito mancato presunto	Art. 34		
Reddito realizzato o sostitutivo.....	Art. 34		
Reddito restante.....	Art. 12		
Reddito, oscillazioni del	Art. 7b, 7c, 9, 31, 33		
Regolamento di previdenza.....	Art. 33, 62, Allegati 1-3		
Reinserimento professionale.....	Art. 31a		
Remunerazione.....	Art. 15, 38, 44, 59		
Remunerazioni versate occasionalmente	Art. 9		
Rendita d'invalidità	Art. 18, 19, 21, 22, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 39, 43, 48,		
Rendita di vecchiaia AVS.....	Art. 5, 22, 39		
Rendita di vecchiaia per coniugi.....	Art. 26, 62, Allegato 2		
Rendita di vecchiaia.....	Art. 16, 17, 17a, 18, 20, 21, 23, 25, 39, 41, 44, 48, Allegato 1 e 2		
Rendita parziale.....	Art. 19		
Rendita per coniugi.....	Art. 25, 27, 28, 39, 62		
Rendita per figli d'invalido.....	Art. 32		

Profond

Profond Vorsorgeeinrichtung
Zollstrasse 62
8005 Zürich
T 058 589 89 81

Profond Institution de prévoyance
Avenue de la Rasude 5
1006 Lausanne
T 058 589 89 81

info@profond.ch
www.profond.ch